

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

283^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1965

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

CONGEDI Pag. 15041

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 15043

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 15041

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 15042

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Seguito della discussione:

« Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 » **(201)**:

AGRIMI 15055

* CARUSO 15060

GIANQUINTO 15048

INTERPELLANZE

Annunzio Pag. 15068

INTERROGAZIONI

Annunzio 15068

PER LA MORTE DELL'ONOREVOLE TEO-DORO BUBBIO

PRESIDENTE 15047

AUDISIO 15045

BERTONE 15044

DI PRISCO 15045

FRANZA 15046

MASSOBRIO 15046

POËT 15046

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio* . . . 15047

N. B. — *L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio*

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

S I M O N U C C I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Angelini Armando per giorni 2, Baracco per giorni 2, Berlanda per giorni 2, Bernardinetti per giorni 2, Cenini per giorni 4, Cittante per giorni 40, Corbellini per giorni 1, Ferrari Francesco per giorni 2, Grava per giorni 2, Lo Giudice per giorni 30, Messeri per giorni 2, Montini per giorni 2, Pugliese per giorni 2 e Zannini per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Concessione di un contributo straordinario di lire 1 miliardo 779 milioni 700 mila

a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1959-60, 1960-61, 1961-62 e 1962-63 » (1134) (previo parere della 5ª Commissione);

« Autorizzazione della spesa di lire 93 milioni per la concessione di un contributo straordinario all'Istituto centrale di statistica destinato al ripianamento del disavanzo di gestione dell'esercizio 1961-62 » (1138) (previo parere della 5ª Commissione);

Deputato Rossi Paolo. — « Disposizioni a favore dell'Unione italiana dei ciechi » (1145);

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Contributi all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), con sede a Milano, per gli esercizi finanziari dal 1965 al 1969 » (1135) (previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione);

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Arrotondamento degli importi delle tasse speciali per contratti di borsa su titoli e valori dovute in applicazione della legge 6 ottobre 1964, n. 947 » (1130);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (1132);

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Ge-

nova un'area di mq. 6.330 circa dell'immobile demaniale denominato ex Ospedale militare della Chiappella sito in Genova, nonchè i diritti di comproprietà dei tre quinti di una striscia di terreno di mq. 635 circa dell'immobile stesso » (1136) (previo parere della 1ª Commissione);

« Adeguamento del contributo ordinario dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi » (1139);

« Istituzione, in Cagliari, di un laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette, e di una sezione saggi presso la dogana internazionale di Chiasso » (1140) (previo parere della 1ª Commissione);

« Provvedimenti a favore del naviglio della Guardia di finanza » (1141);

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Variazioni alla legge 2 marzo 1963, numero 307, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale » (1126) (previo parere della 1ª Commissione);

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

D'ERRICO ed altri. — « Modifiche ai numeri 23 e 25 della tabella delle malattie professionali allegata alla legge 15 novembre 1952, n. 1967 » (1128) (previo parere della 11ª Commissione);

alla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

Deputati DE LORENZO ed altri. — « Composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ufficiali sanitari e di sanitari condotti » (1133) (previo parere della 1ª Commissione).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

FABIANI ed altri. — « Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616, concernente il termine di decadenza per la presentazione di proposte di conferimento di ricompense al valor civile a favore di Città, Comuni, Province ed Enti pubblici » (1120);

SALARI. — « Norme in materia di concorsi interni del personale statale » (1121) (previo parere della 5ª Commissione);

ZENTI ed altri. — « Divieto del tiro a volo a bersagli vivi » (1127) (previo parere della 2ª Commissione);

FABIANI ed altri. — « Modifica alla legge 11 maggio 1958, n. 208 e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrispondersi agli amministratori dei Comuni e Province » (1129) (previo parere della 5ª Commissione);

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

PoÈr ed altri. — « Modificazioni degli articoli 356 e 453 del Codice di procedura penale relative all'assunzione di determinati testimoni » (1107) (previo parere della 1ª Commissione);

Deputato SERVELLO ed altri e PENNACCHINI. — « Corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva » (1110) (previo parere della 1ª Commissione);

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'istituzione del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei e dei Proto-

colli addizionali n. 1 e n. 2, firmati a Parigi il 21 maggio 1962 » (1111) (previ pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 8ª Commissione);

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

FIGURE ed altri. — « Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato » (1118) (previ pareri della 1ª e della 10ª Commissione);

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

SPIGAROLI e STIRATI. — « Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, recante norme per l'utilizzazione dei professori di materie tecniche commerciali delle cesate scuole di avviamento » (1109) (previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione);

LEPORE. — « Riconoscimento agli insegnanti elementari di ruolo del servizio prestato nei dopo scuola » (1112) (previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione);

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

LOMBARDI ed altri. — « Norma modificativa della legge 5 giugno 1850, n. 1037, per quanto riguarda gli acquisti di immobili da parte degli Istituti autonomi per le case popolari » (1113) (previo parere della 1ª Commissione);

LOMBARDI ed altri. — « Norma integrativa dell'articolo 345 del testo unico sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (1114) (previo parere della 1ª Commissione);

PACE. — « Proroga al 30 giugno 1967 dei termini previsti dalle leggi 28 marzo 1957, n. 222 e 11 febbraio 1958, n. 83 in materia di provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (1116) (previo parere della 5ª Commissione);

AIMONI ed altri. — « Norme per la regolazione dei laghi e il risanamento igienico della città di Mantova » (1117) (previo parere della 5ª Commissione);

TORELLI e BUSSI. — « Costruzione dell'autostrada Vergiate-Feriolo-Domodossola in prosecuzione dell'autostrada Milano-Laghi » (1119) (previo parere della 5ª Commissione);

MORINO ed altri. — « Costruzione dell'autostrada europea dello Stelvio » (1122) (previo parere della 5ª Commissione);

BERTONE ed altri. — « Autorizzazione di spesa per la ricostruzione della linea ferroviaria Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia » (1123) (previ pareri della 3ª e della 5ª Commissione);

alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

« Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (518-B) (previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione);

« Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo » (1144) (previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione);

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

TEDESCHI. — « Modifica al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 » (1096) (previo parere della 5ª Commissione);

« Riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale » (1124) (previ pareri della 5ª, della 8ª e della 9ª Commissione);

« Tutela del lavoro minorile » (1125) (previ pareri della 2ª, della 8ª, della 9ª e della 11ª Commissione).

Annuncio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E. Comunico che nelle sedute di stamane le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

TERRACINI e BITOSSO. — « Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 3 aprile

1961, n. 284, concernente modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (332);

« Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali » (859);

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e legge 16 luglio 1962, n. 922) » (934);

9ª Commissione permanente (Industria, Commercio interno ed estero, turismo):

« Modifica alla legge 1º agosto 1959, numero 703 » (1071);

« Attribuzione della competenza ai Prefetti in materia di depositi di oli minerali » (1077);

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

CALEFFI ed altri. — « Istituzione dell'Ispettorato centrale del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (583);

11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

D'ERRICO ed altri. — « Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti » (646-B).

Per la morte dell'onorevole Teodoro Bubbio

B E R T O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O N E . Onorevoli colleghi, il 31 marzo scorso si è spento improvvisamente ad Alba l'onorevole Teodoro Bubbio. Il suo ricordo è vivo tanto al Senato quanto alla Camera; ricordo di stima, di affetto, di rimpianto. Di umilissime origini, figlio di un cantoniere della provincia di Cuneo, dovette presto cercarsi un lavoro retribuito per esigenze familiari, ma nella dura fatica quotidiana trovò il modo di attendere allo studio cui si sentiva vivamente attratto. Ginnasio, liceo, università furono rapide tappe del suo cammino. A ventidue anni si laurea in legge all'Università di Torino con pieni voti assoluti e poi subito partecipa ai concorsi a segretario comunale in Torino e ad agente delle imposte in Roma; in ambedue riesce il primo assoluto in classifica. Preferisce la carriera di segretario comunale e vince subito il concorso a segretario di Dronero, il feudo parlamentare dell'onorevole Giolitti. Nel 1914 si rende vacante la segreteria del comune di Mondovì: concorre e i suoi titoli gli assicurano senz'altro il posto.

Ero in quel tempo sindaco della mia città e ben ricordo quale ventata di aria fresca e vivificante egli portò nel delicato ufficio. Fu tale la considerazione guadagnata che Mondovì non esitò a designarlo candidato del Partito popolare italiano nelle elezioni politiche del 1919. Fu al mio fianco in quella prima memorabile lotta per la rappresentanza proporzionale e fu eletto con più che lusinghiera votazione. E così nelle elezioni del 1921.

Si ritirò poi a vita professionale e privata, guadagnandosi larga stima come avvocato.

Sindaco di Alba dopo il 25 luglio 1943, al ritorno nella sua città dei tedeschi e dei repubblicani fu prelevato insieme al figlio, oggi stigmatissimo docente e chirurgo ad Alba, e dovettero al compianto vescovo Monsignor Grassi la salvezza. Restituita l'Italia a libertà, fu senatore di diritto e nelle elezioni del 1953 deputato, primo della lista. Sottosegretario agli interni dal 1951 al 1953, indi Sottosegretario alla Presidenza per il turismo e lo spettacolo dal 1953 al 1954, diede nuove prove della sua grande capacità ed esperienza amministrativa. Il Polesine devastato dalle inondazioni lo ricorda come

infaticabile dirigente delle iniziative e delle opere di difesa e di soccorso delle popolazioni colpite dal grande disastro.

Nel 1958, ritiratosi nuovamente a vita privata con la sua diletta consorte (di essi veramente può dirsi che *erant duo in anima una*) continuò a dare il suo consiglio e il suo aiuto a quanti della sua terra a lui ricorrevano.

Alba lo rimpiange come uno dei suoi figli prediletti e con essa tutta la provincia di Cuneo. Non credo vi sia persona che, avendolo avvicinato e praticato, non abbia avuto per lui quel rispetto e quell'ammirazione che sempre si danno alle anime semplici e pure, ai caratteri limpidi e lineari, all'austerità dei costumi e della vita, sia pubblica sia privata. Per questo la sua dipartita lascia nel Parlamento italiano un solco di profonda e amara tristezza, al quale si affianca l'augurio che Parlamento e Paese possano giovare ancora e sempre di uomini come l'onorevole Bubbio. Confido di avere il Senato unanime in questo commosso ricordo e prego la Presidenza di manifestare il cordoglio del Senato alla famiglia e alla città di Alba

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . A nome del Partito socialista di unità proletaria, ci associamo volentieri alla commemorazione testè fatta dal senatore Bertone alla memoria dell'onorevole Bubbio. Io lo ho conosciuto nella seconda legislatura alla Camera e per i rapporti che aveva con noi e per il modo in cui assolveva i suoi incarichi, posso confermare quanto ha detto il senatore Bertone: egli aveva il tratto di un uomo civile, di una persona che, per le sofferenze trascorse combattendo per la democrazia, trasferiva nei contatti con tutti, oppositori o meno, i fraterni sentimenti che ci uniscono al di sopra di quelle che possono essere le divergenze.

Alla sua memoria di cittadino probo, di uomo politico, di resistente, di antifascista, che ha onorato con la sua presenza il Par-

lamento italiano, il nostro Gruppo si inchina, associandosi alla commemorazione fatta.

A U D I S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A U D I S I O . Signor Presidente, a nome del Gruppo dei senatori comunisti mi associo con vivo sentimento al cordoglio per la dipartita dell'onorevole Bubbio e alle parole commosse che il senatore Bertone ha pronunciato in sua memoria.

Personalmente ho avuto modo di apprezzare le qualità, che sono state delineate nella commemorazione fatta poc'anzi, del senatore e deputato Teodoro Bubbio. Facendo parte della sua stessa circoscrizione elettorale, ho avuto modo di conoscere la lealtà dell'avversario politico, che mai ha mutato le proprie posizioni ideali ma sempre ha concesso all'avversario la sua stima e sempre ha dato prova di grande e provata onestà politica.

Ricordo che, come rappresentante del Governo — Sottosegretario all'interno, per la precisione — egli, su sollecitazione nostra, si dimostrò particolarmente sensibile alla tutela di alcuni diritti che riguardavano gli ausiliari della Pubblica sicurezza licenziati dal Ministero, e si deve in gran parte alla sua diligenza e alla sua ostinata costanza se il problema potè essere risolto con piena soddisfazione degli interessati.

Il ricordo di Teodoro Bubbio, antifascista, fondatore del Partito popolare insieme al senatore Bertone nella sua terra, e quindi legato a questi suoi ideali, è il ricordo di un uomo che noi ammiravamo, apprezzavamo e stimavamo. Quindi la nostra partecipazione alla manifestazione di cordoglio per la sua morte è viva e sincera, e preghiamo la Presidenza di volersi rendere interprete anche del nostro sentimento di cordoglio presso la famiglia e gli amici che lo stimarono.

M A S S O B R I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A S S O B R I O . A nome del Gruppo liberale, mi associo alla commemorazione e al cordoglio espresso in quest'Aula in memoria del senatore Bubbio. Valente parlamentare, valente avvocato, dedicò la sua vita alla sua terra e alla Patria con quello spirito di umanità che lo portò ad essere amato e stimato ovunque.

In quest'ora, mentre lo ricordiamo con quell'amore che va a coloro che tutto han dato con senso di assoluto dovere verso la Patria, desidero, a nome del mio Gruppo, esprimere, con il dolore che proviamo e abbiamo provato nel momento della sua dipartita, le nostre vive e sincere condoglianze al Gruppo democristiano che ha perso un sì valente collega e parlamentare, condoglianze che vogliamo esprimere in modo particolare anche alla famiglia dell'estinto. Grazie, signor Presidente.

F R A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Onorevoli colleghi, prendo parte a questa commemorazione, poichè il ricordo di Teodoro Bubbio ha suscitato nell'animo mio un'onda profonda di sentimenti ed ha rinvitato i miei ricordi agli anni passati. Vado un po' indietro nei 17 anni di attività parlamentare, e vedo stagliarsi e rivivere tante figure di colleghi che noi abbiamo qui conosciuto, che abbiamo sperimentato e che abbiamo potuto rispettare e spesso anche considerare e amare. Ma la figura di Bubbio, fra le tante, è restata sempre scolpita nei miei ricordi; ogni qualvolta mi capitava di incontrarlo — poichè egli abitava nel mio stesso edificio — era per me una festa del cuore. Perchè, onorevoli colleghi? Perchè da quando lo vidi in quest'Aula, nel 1948 — ed ero solo a lottare per principi nei quali credevo e credo — Bubbio ebbe sempre per me il dono di un sorriso e di un incoraggiamento. E nei momenti più difficili della mia azione parlamentare questo uomo e questo avversario politico seppe dimostrare tanta forza di comprensione per la mia difficile posizione da meritare quella profonda stima che oggi nel ricordo

mi commuove, poichè sono questi fatti che elevano gli uomini e dimostrano che l'altezza della mente e la nobiltà del cuore sono le qualità che legano il trapasso di una vita al ricordo dei posteri.

Io ricordo così il collega Bubbio e desidero perciò associare la mia parola a quella dei molti colleghi che hanno voluto commemorarlo; e prego la Presidenza di far pervenire alla famiglia, anche a nome del Gruppo parlamentare che ho l'onore di rappresentare, l'espressione del nostro profondo cordoglio.

P O È T . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O È T . Anche il Gruppo dei senatori socialisti intende, per mezzo mio, unirsi alla commossa manifestazione che in quest'Aula è stata tributata alla memoria del senatore Teodoro Bubbio, mancato ai vivi il 31 marzo scorso. Fu, il senatore Bubbio, un uomo politico eminente, deputato dal 1919 al 1924, deputato alla Costituente, senatore di diritto nella prima legislatura e deputato nella seconda legislatura. Fu anche sindaco apprezzato e amato della sua città di Alba. Ma, al di là e al di sopra della sua figura di politico, sta la sua figura umana. Teodoro Bubbio fu un galantuomo di antico stampo, che non disdegnò mai, ma anzi ne fu orgoglioso sempre, le sue umili origini, partendo dalle quali egli pervenne non solo ad un alto grado sociale, ma alla stima dei suoi concittadini e di quanti, amici e avversari politici, ebbero la ventura di conoscerlo e quindi di apprezzarlo.

Teodoro Bubbio fu un uomo di grande cuore, che onorò la terra piemontese di cui esprimeva in modo peculiare le doti e le caratteristiche di tenacia, di lealtà e di volontà tesa a un nobile scopo. Fu un democratico convinto, e per queste sue convinzioni dovette subire anche l'arresto. Egli portò in quest'Aula il profondo senso della sua umanità e il principio e sentimento del servire, che dovrebbe tutti accomunarci nella nostra faticosa opera quotidiana. Io credo che il migliore omaggio che possiamo

rendere alla figura di Teodoro Bubbio sia appunto quello di impegnarci a imitarne l'esempio.

S C A G L I A, *Ministro senza portafoglio*.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S C A G L I A, *Ministro senza portafoglio*.
Signor Presidente, onorevoli senatori, non soltanto in omaggio a una consuetudine, ma per profonda convinzione io desidero, a nome del Governo, associarmi alle nobili parole con le quali in quest'Aula è stato ricordato Teodoro Bubbio. Sincero democratico, combattente generoso per la sua fede politica, deputato, senatore, di nuovo deputato, Sottosegretario all'interno, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, in tutti i campi nei quali egli si è impegnato ha portato la sua diligenza, la sua operosità, la sua tenacia, la sua umiltà, la sua bontà, in modo da guadagnarsi veramente la stima di tutti, amici e avversari politici e lasciando in tutti l'impressione profonda della sua onestà e del suo disinteresse.

Credo che il ricordarlo significhi ricordare un uomo che ha onorato il Parlamento, ha onorato il Governo, ha onorato la sua parte politica; e io chiedo che anche il Governo sia associato alle espressioni di cordoglio e alle condoglianze rivolte alla sua famiglia.

P R E S I D E N T E. Onorevoli colleghi, la Presidenza del Senato, rendendosi interprete del generale sentimento, si associa con profonda commozione alle nobili parole espresse in quest'Aula dal senatore Bertone e dai rappresentanti di tutte le parti, dal senatore Audisio al senatore Franza, nonchè dal Ministro onorevole Scaglia, in memoria del senatore Teodoro Bubbio.

La figura e l'opera dell'eminente collega che onorò il Senato della Repubblica nella prima legislatura come senatore di diritto hanno lasciato una traccia rimarchevole negli atti della nostra Assemblea e il più caro ricordo nell'animo dei suoi componenti. Scompare con lui uno dei personaggi più

rappresentativi di quella eletta schiera di cattolici i quali, entrati nella vita politica all'indomani della prima guerra mondiale per propugnare gli ideali cristiani di libertà e di giustizia sociale, con la sofferza ed indomita resistenza alla dittatura, con l'eroica partecipazione alla lotta di liberazione, con la fervida attività costituente, parlamentare e di Governo al servizio del nascente Stato repubblicano, seppero gettare un ponte prezioso di fede e di esperienza tra la vecchia e la nuova generazione.

Genuino interprete delle più pure e peculiari virtù della sua terra piemontese che impersonava nell'aspetto austero, nel carattere fermo e nella generosità del cuore, Teodoro Bubbio, per tutto l'arco della sua esemplare esistenza, concepì la vita pubblica, e con essa la sua stessa vita privata, come un dovere da compiere con assoluta disponibilità di ogni energia e di ogni affetto e con gelosa integrità di spirito e di costume.

Per questo l'altissima eredità di opere e di esempio che egli ci lascia è destinata a sopravvivere alla sua spoglia mortale e allo stesso ricordo di quanti lo conobbero in vita, per dare i suoi fecondi frutti nel tempo come seme di un ideale che non potrà mai perire. Alla famiglia dolente ed alla città natale di Alba, che lo piange con devota riconoscenza quale promotore della resistenza clandestina delle Langhe e quale sindaco della liberazione, va il rinnovato cordoglio del Senato della Repubblica.

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale: « Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 » (201)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale: « Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 ».

È iscritto a parlare il senatore Gianquinto. Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo due giornate di dibattito serrato ed intenso, sia pure alla distanza inconsueta di oltre un anno, nessuna voce ancora si è levata in quest'Aula a sostegno del disegno di legge che appare financo privo di maggioranza, della stessa maggioranza semplice, per non parlare di quella qualificata. Il disegno di legge si manifesta tuttora come il tentativo errato di un Governo morituro; del Governo dell'onorevole Leone, che al limite della sua stessa esistenza e prossimo al traguardo delle dimissioni, con una eccessiva fretta raccolse il 15 ottobre 1963 il messaggio del Presidente della Repubblica datato 16 settembre dello stesso anno, traducendolo in disegno di legge e riportando o parafrasando addirittura nella relazione brani interi del messaggio presidenziale. Lo raccolse con molta, con troppa fretta nonostante — ed era evidente — che la materia andasse ben oltre i confini ed i limiti degli impegni programmatici con i quali quel Governo era sorto.

Non possiamo non rilevare, onorevoli colleghi, a questo punto della discussione una prima contraddizione grave e seria: la contraddizione tra l'estensione e l'intensità del dibattito, tra la molteplicità e delicatezza dei problemi sollevati negli interventi, tra le implicazioni politiche evidenti che il disegno di legge contiene, e la sommarietà, per non dire la superficialità, della relazione del Governo e della stessa relazione del collega Schiavone.

Questa sommarietà, che non è casuale ma voluta, onorevoli colleghi, pone il problema del rapporto fra il Parlamento e il Presidente della Repubblica quando esercita il potere di messaggio. Forse nè il Governo nè la maggioranza sospettavano una resistenza così tenace, così estesa, così profonda del Parlamento alla dichiarata volontà del Capo dello Stato.

Altra constatazione che si può fare è che il dibattito ha scoperto il contenuto politico del provvedimento. Infatti l'opposizione al disegno di legge non discende da ragioni tecniche, onorevole Agrimi; ma dal contenuto politico di esso. Con tutto il rispetto do-

vuto al Capo dello Stato, ma con altrettanta fermezza, dobbiamo denunciare l'errore che si annida nel messaggio presidenziale nel punto in cui parla di revisione del metodo del rinnovamento dei giudici della Corte costituzionale. La relazione del Governo maldestramente riprende alla lettera questa impostazione errata, quasi che il messaggio tratti di una correzione meramente tecnica di una norma costituzionale. Invece mi pare di poter osservare che, con la formulazione innocente di una revisione di metodo, si dissimula il contenuto vero e sostanziale che oggettivamente reca il provvedimento in esame, contenuto politico che forse (non lo escludo) va oltre le stesse intenzioni dell'autore del messaggio o del Governo che lo ha fatto proprio.

Ma si tratta in realtà di un problema oggettivo (è una ipotesi polemica, collega Caruso; in verità non credo che all'onorevole Leone o al Capo dello Stato di allora si possa fare l'affronto di non aver valutato il contenuto reale delle proposte)...

C A R U S O . L'onorevole Leone ha ribadito il concetto sulla stampa.

M O N N I . Ebbene? Vuol dire che è convinto.

G I A N Q U I N T O . Il disegno di legge comporta un mutamento sostanziale dell'attuale struttura della Corte costituzionale, così come è prevista dalla Costituzione.

Sotto questo profilo, che è vero e reale, appare l'importanza politica del progetto e del problema per la cui soluzione il Senato si trova impegnato. Secondo noi, come ha già avvertito oltre un anno fa il senatore Perna, il problema si collega al processo di involuzione politica in atto da lungo tempo e non arrestato dall'avvento del Governo di centro-sinistra, si colloca nel permanente processo di elusione costituzionale che caratterizza la situazione di oggi. È uno dei tanti aspetti del processo involutivo, come diceva bene il senatore Perna nel febbraio del 1964, che si sviluppa sotto il segno e il predominio del gruppo di potere doroteo all'interno dello stesso Partito di

maggioranza relativa; per cui, onorevoli colleghi, rimangono ancora vivi ed attuali i problemi sollevati nel suo intervento dal senatore Perna, problemi che attendono una risposta e un'assunzione di responsabilità precisa e da parte dei partiti di maggioranza e da parte del Governo. Sono ancora vivi, cioè, i problemi relativi ai rapporti tra il Governo di centro-sinistra e le questioni sollevate dal disegno di legge, inquadrate e sviluppate negli interventi della mia parte politica.

Noi chiamiamo in causa il Governo anche per i problemi che solleva l'esercizio del potere presidenziale di messaggio. Nè questo nostro giudizio politico è contraddetto dalla opposizione che viene al disegno di legge anche dalla estrema destra, come annunciatoci ieri dal senatore Pace, e dal Gruppo liberale.

Voi sapete, onorevoli colleghi, come il dissenso può discendere da profili diversi ed anche opposti. Classico e memorabile è l'esempio della lotta scatenata da settori politici diversi ed opposti contro la legge truffa. Voi liberali quella volta eravate molto democraticamente per la legge truffa! Il fatto che la opposizione veniva condotta da destra e da sinistra non voleva significare identità di moventi e di fini politici. Ecco perchè ritengo fermamente che la opposizione di destra al disegno di legge in esame non scalfisca nemmeno il nostro giudizio che il provvedimento debba collocarsi nel contesto dell'involuzione politica in atto.

Una prima domanda: il Governo di centro-sinistra accetta l'eredità del Governo Leone? Fa sua l'iniziativa di quel Governo volta ad eliminare garanzie essenziali che la Costituzione pone a base dell'attività della Corte costituzionale per salvaguardare la libertà, l'indipendenza e l'adeguamento della sua plusvalenza al progresso dei tempi? Il Governo di centro-sinistra, cioè, fa sua l'iniziativa volta a sopprimere — perchè di questo si tratta — forme organizzate, studiate, create, deliberate a garanzia dell'indipendenza della Corte?

Questo è l'altro problema politico che deve occuparci. Ne colse l'importanza, nel febbraio del 1964, lo stesso rappresentante del

Gruppo dei senatori socialisti, il senatore Salerni, il quale, aprendo il dibattito, rilevò esplicitamente la sostanza politica della proposta di legge. Egli è stato il primo a cogliere tale sostanza politica e a denunciarla.

Si tratta — egli diceva concludendo il suo intervento — di una norma costituzionale che, ove venisse accolta la proposta del Governo, verrebbe ad essere manifestamente, incisivamente e profondamente modificata nella sua struttura. In altre parole, il senatore Salerni, pur non dicendolo esplicitamente — ma si tratta di rendere esplicito ciò che era implicito nel suo pensiero — riconosceva che in fondo, con il disegno di legge in esame, si tenta di dar vita ad una nuova Corte costituzionale. Da ciò la perplessità e la riserva del Gruppo socialista il quale, a suo mezzo, ammetteva che non si trattava di un aggiustamento tecnico ma che il disegno di legge poneva l'Assemblea di fronte ad un grosso problema politico, e si riservava di decidere come votare dopo il dibattito; ma la sostanza del discorso era di opposizione.

Ecco perchè all'inizio dicevo che la proposta allo stato attuale non ha maggioranza sicura; non può contare nemmeno sulla maggioranza governativa.

Vorrebbe dir poco, anzi potrebbe non voler dire nulla affermare soltanto che la proposta mira a dare alla Corte una strutturazione nuova, anzi a creare una nuova Corte. Si tratta di stabilire (è questo che vale) in che direzione il mutamento avverrebbe! Forse nella direzione giusta? Avverrebbe in senso evolutivo o involutivo? Ho già precisato che, ad avviso del mio Gruppo, il disegno di legge si colloca in un quadro generale d'involuzione.

Aggiungo ora che esso vuole, con tutta evidenza, se non sopprimere certo grandemente affievolire la indipendenza della Corte, e fare di essa un organismo chiuso, sordo, poco rispondente all'evoluzione e al rinnovarsi dei tempi.

Io non dico nulla di nuovo, signor Presidente, ma al punto in cui è il dibattito si tratta di riassumere e di fissare i capisaldi della discussione ulteriore, per stimolare a pronunciarsi quei Gruppi che ancora prudentemente tacciono.

Creando la Corte costituzionale, occorre necessariamente dar vita, nello stesso tempo, ai presidi della sua indipendenza, presidi che sono stati sostanziali in precisi istituti che vivono nella Costituzione e nelle leggi di attuazione. Quali sono? Non direi la rinnovazione parziale periodica collegiale dei giudici, egregi colleghi, ma più propriamente direi — perchè da qui forse è nato l'equivoco — la rinnovazione parziale periodica dell'ufficio; la non rieleggibilità regolata per cicli, vale a dire per periodi di tempo predeterminati; la necessità, trattandosi di rinnovazione parziale e collegiale, di addivenire ad una intesa con la opposizione o con le minoranze al fine di evitare che la composizione della Corte sia nella pratica la emanazione di gruppi di potere o rispecchi unicamente maggioranze politiche temporanee o delimitate. Garanzie, queste, di democraticità dell'istituto e di rispondenza di esso alle esigenze di indipendenza e di libertà, quale organo regolatore dell'evoluzione costituzionale del nostro Paese.

Se si guarda un po' più a fondo, onorevoli colleghi, nell'ordinamento attuale della Corte, si scopre una tendenza alla spersonalizzazione dell'elezione dei giudici. Il criterio stesso, anzi lo stesso istituto della rinnovazione parziale e collegiale, l'esigenza di un accordo, di una intesa, di un colloquio, nella scelta dei giudici, fra maggioranza e opposizione, comporta proprio la tendenza alla spersonalizzazione. Questo è il sistema accolto e operante, onorevoli colleghi, senza che abbia dato luogo ad inconvenienti di sorta, talchè il messaggio — duole dirlo, ma è necessario — introduce una tendenza che il Parlamento deve respingere e condannare: la tendenza a riformare istituti fondamentali della Costituzione senza che essi abbiano già dato luogo a inconvenienti, a incertezze o a errori. La previsione di inconvenienti futuri — nella specie peraltro inesistenti o erronei, in una materia così importante non può dar luogo a iniziative affrettate, e tanto meno — questo lo dirò meglio in seguito — può essere oggetto di messaggio presidenziale.

Ebbene, con la proposta del Governo si sopprimono istituti che il costituente volle e pose come caposaldo dell'indipendenza del-

la Corte. C'è di più: con tale proposta si sopprime il congegno che impedisce alla Corte di diventare un organismo chiuso. Concordo col collega Battaglia il quale più di un anno fa diceva: « Il criterio della novità nella continuità della Corte si ottiene soltanto col contemporaneo ingresso di nuovi giudici nell'organismo della Corte. Soltanto così si assicura e si garantisce e si attua la novità nella continuità ». Quando questo criterio di rinnovazione collegiale, contemporanea e simultanea di una parte dei giudici viene eliminato, quando non si immettono più nel corpo vivo della Corte correnti di energie nuove e forze nuove, certo si pregiudica l'intendimento giusto del costituente di evitare che la Corte diventi un sinedrio. Il problema è tanto più grave in quanto, se dovesse essere approvato il disegno di legge, si verrebbe a costituire un più stretto rapporto personale, individuale, tra il giudice e l'organo che lo elegge.

È stato messo in rilievo che con la soppressione del rinnovamento parziale plurimo e l'affidamento dei mutamenti della Corte alla morte dei suoi componenti si viene a sostituire al criterio del rinnovamento collegiale e globale il criterio della sostituzione frammentaria, cioè si elude uno degli intendimenti di base del costituente nella creazione della Corte. Viene quindi menomata e seriamente indebolita l'indipendenza della Corte, viene menomata, indebolita, affievolito il criterio del rinnovamento dell'organismo: non vi sarebbe più novità nella continuità e si rischierebbe di farne un organismo chiuso. Ed allora viene da chiedersi se, piuttosto che avere una Corte siffatta, non sarebbe meglio forse non averla. Creando una Corte siffatta avremmo, onorevoli colleghi, un doppione della Corte di cassazione, consentitemi di dirlo, a sezioni unite.

Grave è anche la soppressione della ineleleggibilità come prevista dal costituente. Col sistema in atto il giudice al primo turno, per essere rieletto, deve aspettare nove anni; esaurito il primo turno il giudice per essere rieletto deve aspettare dodici anni. È così che si realizza tra l'altro quella che si è chiamata ai tempi della Costituente la condizione dell'indipendenza reale e psicologica del giudice. Invece, col sistema proposto, la ineleg-

gibilità può avere la durata anche di un solo mese, di un solo giorno, poichè il giudice che scade non è rieleggibile subito, ma è rieleggibile alla prima vacanza; cioè a dire, alla prima vacanza per morte o per decadenza, o per dimissioni, il giudice scaduto può essere rieletto. Verrebbero meno con la proposta del messaggio, recepita nel disegno di legge del Governo, i presidi di indipendenza e di progresso che il costituente ha creato.

Ora ci si domanda: perchè tutto questo? Si è detto (lo dice il messaggio del Presidente della Repubblica) che vi è contraddizione tra l'articolo 135 della Costituzione e l'articolo 4 della legge del 1953. Io non ripeterò ciò che gli altri colleghi hanno detto al riguardo. Mi basta soltanto riaffermare che la contraddizione non esiste, e duole veramente che errori di questo calibro siano contenuti in un messaggio che proviene dalla più alta autorità dello Stato. L'articolo 135 della Costituzione contiene il principio del rinnovamento parziale. Infatti il quarto comma dice: « I giudici sono nominati per dodici anni... ». Ecco il concetto della collegialità della nomina: « I giudici — collegialmente nel loro insieme — sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge... ». Quindi sono contemporaneamente posti i concetti della durata e della rinnovazione parziale. Giustamente, pertanto, è stato detto che l'articolo 135, quarto comma, non crea il diritto del giudice a rimanere in carica 12 anni, ma che la norma, in rapporto all'istituto della rinnovazione parziale, va interpretata nel senso che il giudice può stare in carica sino a 12 anni. Giustamente è stato detto che è un termine *ad quem*. Pare (io non voglio credere a questo perchè se fosse vero sarebbe gravissimo) che tutta la questione sia sorta dalle sollecitazioni di quei giudici della Corte costituzionale che, essendo stati eletti in sostituzione dei deceduti, vorrebbero non lasciare il loro ufficio alla scadenza del dodicesimo per continuare ad esercitare l'ufficio 12 anni, a decorrere dalla loro elezione o dal giuramento. Onorevole Presidente, se fosse vero ciò che si dice, cioè che questa proposta proviene da siffatte sollecitazioni, sarebbe un motivo di più per re-

spingere il provvedimento e perchè il Senato deliberasse di non passare agli articoli...

J O D I C E. Se si lasciasse la legge così com'è, molto probabilmente quelli che sono stati eletti nel corso della sessione potrebbero entrare perchè la legge non dispone in proposito.

P R E S I D E N T E. Noi non abbiamo motivi di ritenere quanto ha prospettato il senatore Gianquinto.

G I A N Q U I N T O. Non li abbiamo, sono d'accordo con lei, signor Presidente. Per il prestigio della Repubblica e per la dignità della Corte costituzionale e per la garanzia della sua indipendenza, noi dobbiamo ritenere che ciò non sia; e anche al fine di evitare che ciò possa ritenersi (e voci ce ne sono) occorre respingere la legge, anche se essa nella pratica proviene, se non altro come suggerimento, dalla più alta autorità dello Stato.

Non vi è nessuna contraddizione fra la norma contenuta nel quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione e l'articolo 4 della legge del 1953, perchè l'articolo 4 non fa che attuare il criterio della rinnovazione parziale voluta dall'articolo 135. Non vi è nemmeno incertezza, onorevole Presidente. Incertezza su che cosa? Se io sono eletto giudice nell'imminenza della scadenza del dodicennio e accetto la nomina, so bene che, tale essendo la legge, io durerò in carica per il tempo che rimarrà fra il momento della mia elezione e la scadenza del dodicennio. Dove è l'incertezza di cui si parla, sia nel messaggio che nella relazione del Governo e del collega Schiavone? Si dice anche che, con l'ordinamento in vigore, se una vacanza si verifica nella imminenza del compimento dei dodici anni, difficilmente potrebbero essere disponibili elementi idonei a ricoprire l'altissima carica, e ciò per la brevità del tempo residuo. Io non credo a questo, signor Presidente, sia perchè il fatto non si è verificato ancora, sia perchè si tratta di una carica, di un ufficio così alto e così prestigioso che chiunque propostovi lo accetterebbe anche per poco tempo; tanto più, poi, che

sappiamo che le categorie dalle quali possono essere estratti i giudici della Corte costituzionale sono assai limitate (professori ordinari in materie giuridiche nelle Università e avvocati). Anche dopo essere stati per poco tempo giudici della Corte costituzionale, gli interessati tornerebbero alla professione con un prestigio enormemente accresciuto.

Ci domandiamo perchè si ripetono questi tentativi di mutare la struttura della Corte; dico « si ripetono », signor Presidente, perchè siamo al secondo tentativo. Il Senato forse non rammenta o non sa che in data 10 luglio 1962 l'onorevole Del Bo presentava alla Camera la proposta di legge costituzionale avente lo stesso oggetto: « Abrogazione dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 ». L'onorevole Del Bo proponeva la soppressione della rinnovazione collegiale parziale dei giudici della Corte, proponeva la soppressione della ineleggibilità per cicli cioè a periodi fissi, come avviene oggi; in una parola avanzava le stesse proposte recate dal disegno di legge in esame e dal messaggio. I colleghi che ne hanno voglia possono raffrontare la relazione a firma dell'onorevole Del Bo con le formulazioni del messaggio presidenziale; e constateranno che nei due atti vi è financo la stessa strutturazione logica, la stessa successione di concetti, di principi e di enunciazioni. Le formulazioni letterali sono quasi identiche; per cui non c'è dubbio che la fonte che ha ispirato la proposta di legge di revisione costituzionale dell'onorevole Del Bo è la stessa che ha ispirato, mi si consenta dirlo, il messaggio presidenziale.

È l'identica fonte, signor Presidente. Senonchè la proposta dell'onorevole Del Bo non ha avuto fortuna; presentata il 10 luglio 1962 morì con la fine della legislatura. Io non ho bisogno di ricordare agli onorevoli colleghi che, per il regolamento della Camera dei deputati, qualsiasi proposta di legge deve passare per una deliberazione preliminare dell'Assemblea, la quale decide se prenderla in considerazione o meno. In base alle informazioni che ho assunto mi risulta che la proposta dell'onorevole Del Bo non arrivò nemmeno a questa fase preliminare di deli-

bazione. Ciò è indubbiamente un fatto politico. Comunque la proposta non venne nemmeno posta in discussione. E un fatto politico di tanta ripulsa, di rifiuto, significa: non entriamo nemmeno nel merito. Su tale quadro deve essere collocato e considerato il messaggio, il quale oggettivamente appare come un intervento di pressione. Infatti, visto che il legislativo, non prese nemmeno in considerazione, non discusse la proposta, ecco che interviene il Capo dello Stato, con un messaggio che reca la stessa proposta Del Bo; il Governo lo raccoglie sperando di riuscire dove l'onorevole Del Bo non è riuscito. E non è questa forse, onorevoli colleghi una manifestazione aperta, macroscopica di interferenza del Capo dello Stato in una attività di competenza esclusiva di altri organi della Repubblica? Non è questo un atto di pressione e di interferenza sul Legislativo e sull'Esecutivo? Non doveva, invece, il fatto politico di sostanziale ripulsa della proposta dell'onorevole Del Bo, verificatosi alla Camera, rendere più prudente e più avveduto il Capo dello Stato, consigliandolo a non tornare sulla materia?

Questo è l'altro problema che il disegno di legge pone. Si è parlato giustamente del potere presidenziale di messaggio, dei suoi limiti e del suo contenuto. È un problema serio e grave che non può essere aggirato. Dobbiamo invece affrontarlo. La Repubblica è giovane e vive in una situazione nella quale un partito tende a degenerare in regime. Bisogna difendere la Repubblica da questa tendenza e correggere i difetti, anche quando essi abbiano manifestazioni indiziarie. Dobbiamo farlo con gelosia feroce per questa Repubblica che è conquista della lotta eroica del popolo italiano. Non dobbiamo, dunque, nè possiamo tacere di questa interferenza presidenziale, dissimulata sotto l'aspetto di una innocente proposta di correzioni tecniche. Nel messaggio si dice: non ci atteggiamo a critici della Costituzione, ma si tratta di un correttivo per perfezionare il sistema. Ed invece no; la verità è, invece, che col messaggio si cambia il sistema, lo si muta.

La Camera, come abbiamo visto, non aveva nemmeno discusso la stessa proposta, e

un Governo che stava per morire si è affrettato a recepire tutto il messaggio, a tradurlo in formulazioni di legge e a presentarlo in Parlamento, scoprendo maldestramente il Presidente della Repubblica. Duole che ciò sia stato fatto dal Governo presieduto da un giurista come l'onorevole Leone. Forse si credeva nella forza dell'*ipse dixit*. Parla il Presidente della Repubblica, l'Esecutivo si inchina, il Legislativo approva. No, Pacciardi non trionfa ancora con la quarta Repubblica e non trionferà mai!

Cosa è questo potere di messaggio? Non ripeterò, perchè le condivido, le cose che acutamente sono state dette dalla mia parte politica. Vi è dissenso, e si capisce, con la parte missina e con la parte liberale, sul contenuto del potere di messaggio.

Vi sono due tipi di messaggio, dicevano ieri i colleghi Rendina e Morvidi, previsti dalla Costituzione. Quello di cui all'articolo 74, cioè il messaggio di rinvio: specificamente indicato è il potere del Presidente della Repubblica di rinviare una legge, prima della sua promulgazione, alle Camere per una nuova deliberazione. Vi è poi il messaggio previsto dall'articolo 87, che indubbiamente è messaggio riguardante indirizzi generali politici e programmatici. Più oltre, il Presidente non può andare; fra l'altro, per evitare ciò che sta accadendo oggi qui, e cioè che sorga conflitto fra il Presidente della Repubblica e il Parlamento. Se, come dite voi, il potere di messaggio può legittimamente risolversi anche in un equivalente di una iniziativa legislativa, come in questo caso (nella specie il Governo, maldestro, ha trascritto nella relazione il messaggio e tramutato in formulazioni giuridiche la manifestazione di volontà del Capo dello Stato), se il Parlamento respinge la proposta che sostanzialmente viene dal Capo dello Stato — lo dice non solo la relazione del Governo, ma anche quella del senatore Schiavone — sorge o no, onorevoli colleghi, sia pure in forma indiretta, un conflitto fra Parlamento e Presidente della Repubblica?

Non può essere questo, signori, il contenuto del potere di messaggio. In proposito

l'anno scorso il collega Trimarchi, in contrasto con ciò che acutamente e giustamente avevano sostenuto i colleghi Maris e Perna, affermava: ma come, volete che il Presidente della Repubblica sia meno di un cittadino, al quale compete il diritto di petizione?! E non vi è dubbio che per l'articolo 50, se non erro, al cittadino compete il diritto di petizione. Ma il collega Trimarchi non si accorgeva dell'errore in cui cadeva; perchè il cittadino presenta la petizione, a norma dell'articolo 50, in quanto cittadino. Qui però il Presidente della Repubblica opera come organo costituzionale dello Stato, non come cittadino; sono due entità diverse, onorevoli colleghi!

Se il Presidente volesse agire a norma dell'articolo 50, dovrebbe spogliarsi della sua qualità di Presidente della Repubblica, di organo dello Stato, e presentare la petizione come un cittadino qualsiasi. Non si può confondere il diritto della persona fisica avente piena capacità giuridica con i poteri che competono ad un organo costituzionale dello Stato. È chiaro che un organo costituzionale dello Stato può avere, ed ha infatti, poteri maggiori o minori di quelli del cittadino.

Fuori, onorevoli colleghi, dell'applicazione dell'articolo 74, nella forma del messaggio specifico (del messaggio di rinvio) e fuori del messaggio come strumento di espressione di indirizzo generale, non vi è altro potere di messaggio — mi riferisco al contenuto — del Capo dello Stato.

Non dobbiamo mai dimenticare — e qui vorrei che fossimo uniti, signor Presidente — che il Capo dello Stato, che è il Presidente della Repubblica e non il re (il re non rappresentava l'unità nazionale, non rappresentava niente), rappresenta l'unità nazionale in ogni momento. D'accordo che nell'esercizio del suo potere di messaggio o di esternazione della sua volontà, come si dice, non si può pretendere che il Presidente della Repubblica incontri il consenso generale di tutto il Paese, ma deve incontrare certo il consenso della stragrande maggioranza del Paese.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue G I A N Q U I N T O) . Tutto questo finisce come è finito, anzi come è naufragato qui, quando il potere di messaggio si estrinseca nell'equivalente di una proposta di legge. Io sentivo ieri con profondo rammarico, come repubblicano fanatico se volete, sottoporre a critiche dure, ma giuste e necessarie, il messaggio del Capo dello Stato. Il senatore Morvidi ha distrutto il messaggio del Presidente. Esso, esaminato da un punto di vista costituzionale e giuridico, è un messaggio infarcito di errori; di gravi errori, di gravi inesattezze, di gravi equivoci, e il Presidente della Repubblica dovrebbe essere immune dalle critiche che scaturiscono da tanti errori. Su che piano, onorevoli colleghi, abbasseremmo noi il Presidente della Repubblica, se consentissimo a lui un potere di messaggio il cui contenuto sarebbe equivalente a una proposta di legge? Noi esporremmo, come stiamo esponendo, il Presidente della Repubblica, che è il custode e il garante della Costituzione, alle stesse critiche cui può essere esposto ciascuno di noi quando si fa promotore di un disegno di legge. Anche questo dibattito ci dà occasione di stabilire che in una Repubblica parlamentare non compete al Capo dello Stato un potere di messaggio che nella pratica si risolva in una iniziativa legislativa.

È vero o non è vero che gran parte del dibattito si sostanzia nella critica a un'errata interpretazione della Costituzione contenuta nel messaggio del Presidente della Repubblica? Ed è consentito tutto questo? Guardiamo come il messaggio considera i rapporti tra l'articolo 135 e l'articolo 4; guardiamo l'interpretazione che dà dello stesso articolo 4 della legge del 1953. Ma è lecito riconoscere al Capo dello Stato un potere di messaggio che, nella pratica, può esporlo a critiche dure e demolitrici? Così si difende il prestigio del Presidente della

Repubblica? Con ciò, onorevoli colleghi, non si vuol dire che il Presidente della Repubblica non possa suggerire determinate cose, ma si è detto che può farlo nel quadro dei rapporti interni di collegamento con gli altri organi costituzionali dello Stato. Ove l'Esecutivo ritenga di accogliere certe proposte, non appare il nome del Presidente della Repubblica; è il Governo che direttamente è esposto. Ma qui sappiamo valutare, signor Presidente, quello che il Governo Leone ha fatto? Il Governo Leone ha agito, direi, scopertamente a nome e per conto del Capo dello Stato e lo ha esposto alle serrate critiche che da ogni parte sono venute.

Anche per questo, signor Presidente il Gruppo comunista richiama l'attenzione del Senato e del Parlamento sul contenuto del disegno di legge, che va ben oltre i problemi sia pur gravi a cui esso direttamente si riferisce. A nostro avviso il Senato non deve passare all'esame degli articoli. Ribadiamo il nostro voto contrario a questo disegno di legge e, anche se non siamo in sede di dichiarazione di voto, nel chiudere il mio intervento mi piace dire che nella nostra opposizione non vi è soltanto il dissenso del Gruppo comunista ad una linea di evoluzione politica che purtroppo dura ancora, ma vi è anche espressa la preoccupazione di difendere il prestigio della nostra Repubblica e del suo Presidente, specie in un momento fausto come quello che stiamo vivendo ora. Mi duole, signor Presidente, duole a noi che per la Repubblica abbiamo combattuto, che nella Repubblica crediamo, che crediamo nella Costituzione che ci siamo data, constatare come, per l'errore del Governo, il Presidente della Repubblica sia stato messo nelle stesse condizioni di un parlamentare che abbia presentato un disegno di legge sbagliato.

Noi insistiamo nel nostro voto contrario e ci auguriamo che il Senato voglia respin-

gere il disegno di legge in esame. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Agrimi. Ne ha facoltà.

A G R I M I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, nell'accingermi a recare un modesto contributo all'esame di questo disegno di legge non posso fare a meno di ricordare che la discussione di questo argomento fu sospesa più di un anno fa, il 13 febbraio 1964, ed è stata ripresa nella seduta di ieri ed in quella di oggi. E poichè, tanto la relazione del Governo al disegno di legge, quanto la relazione dell'onorevole Schiavone, riferendosi a tale iniziativa legislativa, la considerano in istretta connessione col messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere del 16 settembre 1963, definito, appunto, un autorevole suggerimento per le proposte modifiche, io desidero qui innanzi tutto rivolgere un pensiero all'onorevole Segni. In quest'anno e mezzo trascorso dallo inizio della discussione si è verificata, infatti, la dolorosa evenienza — che l'intera Nazione ha seguito con trepidazione — della sua grave infermità, seguita da una notevole ripresa che non gli ha, tuttavia, consentito di riprendere le sue alte funzioni. In questo momento desidero inviare all'onorevole Segni, che è oggi membro del Senato della Repubblica, un deferente saluto ed esprimere insieme l'augurio che le sue condizioni fisiche possano migliorare al punto da consentirgli di intervenire e di dare il contributo del suo pensiero e della sua esperienza ai lavori di questa Assemblea.

Ciò, ovviamente, a prescindere da ogni valutazione sul merito dell'iniziativa, della quale mi permetterò di rilevare gli aspetti positivi, per me assai notevoli, senza tuttavia escludere la considerazione degli inconvenienti derivanti dalla proposta modifica. Alle considerazioni su tali aspetti non favorevoli — qui ampiamente svolte — avrei, tuttavia, gradito di sentir accompagnare proposte di soluzioni più consone, posto che — ed è questo il punto centrale del mio assunto — l'attuale disciplina della materia è

tutt'altro che chiaramente definita. Se quindi la soluzione proposta può avere degli aspetti negativi — e io non nego che possa averne — è però opportuno che il Parlamento, riflettendo su un tema così delicato, suggerisca quegli accomodamenti legislativi che diano alla materia una sistemazione chiara e lineare per ovviare all'incertezza oggi esistente fra il quarto comma dell'articolo 135, la disposizione transitoria VII della Costituzione e l'articolo 4 della legge costituzionale n. 1 del 1953 (per non parlare anche della legge n. 87 dello stesso anno).

Desidero, poi, fare un'altra osservazione preliminare. Il parlare di modificazioni delle leggi riguardanti la Corte costituzionale può dare la sensazione che, a non molto tempo di distanza dall'inizio dell'attività di questo supremo e delicato organismo, si senta il bisogno di rivedere, come purtroppo è consuetudine frequente nel nostro Paese, le leggi che ne regolano i modi di funzionamento. Ritengo, perciò, opportuno sottolineare che qui non si discute del *corpus* delle leggi che regolano la Corte costituzionale, e ciò non certo per i colleghi che lo sanno bene, ma per l'opinione pubblica, la quale, fortunatamente, sembra seguire con maggiore interesse, in questi ultimi tempi, l'attività parlamentare. Il *corpus* delle leggi che regolano la vita della Corte costituzionale, le sue competenze e l'espletamento della sua molteplice e delicata attività ha retto e regge bene; non ha richiesto e non richiede modifiche o interventi correttivi, ed è stato così bene integrato dalla Corte stessa, nella sua autonomia, con l'emanazione delle norme procedurali relative, che effettivamente il funzionamento di quest'organo, dal punto di vista del diritto sostanziale e processuale, non appare abbinabile di interventi legislativi nelle norme che lo regolano. Quella di cui ci occupiamo è soltanto una iniziativa concernente l'attuazione di una norma costituzionale, il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, che, ponendo l'esigenza di una rinnovazione parziale, ha aperto un problema di non facile soluzione dal punto di vista della tecnica legislativa. Il problema potrebbe, forse, essere ancora rinviato, dato che non è imminente la scadenza del

termine per il rinnovamento dei giudici della Corte, ma l'averlo sollevato, lungi dall'essere — come mi pare si sia verificato in quest'Aula attraverso un processo di autosuggerimento — motivo per evocare inesistenti fantasmi, sta a dimostrare soltanto una squisita sensibilità intesa a determinare preventivamente, e non nel momento delicato delle scadenze, gli strumenti più opportuni ed idonei per la sicura definizione di una materia in sè certamente molto delicata. La proposta parte, dunque, dall'autorevole suggerimento del Presidente della Repubblica, argomento sul quale ritengo che l'onorevole Monni, che interverrà a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, si soffermerà con autorità tanto maggiore della mia. Desidero tuttavia affermare che il tema delle garanzie giurisdizionali e delle garanzie costituzionali mi pare sia uno di quelli per i quali l'intervento, la voce, l'attività del Presidente della Repubblica si appalesino tutt'altro che fuori di posto. Con lo stesso ossequio, con lo stesso compiacimento col quale, qualche giorno fa, abbiamo ascoltato dal Presidente della Repubblica onorevole Saragat un discorso attinente al funzionamento della giustizia, al modo di attivare in forma operante e concreta la garanzia giurisdizionale per i cittadini, con lo stesso ossequio noi parliamo del delicato tema della Corte costituzionale nel quale il Presidente della Repubblica, che si inserisce nel funzionamento della Magistratura ordinaria solo come Presidente del Consiglio superiore, interviene addirittura come uno degli organi che concorrono in modo assai determinante, con la nomina di un terzo dei giudici, alla sua formazione. Non è, quindi, un tema del quale si possa parlare come di una iniziativa, di una proposta che attenga ad argomenti di ordinaria amministrazione, riguardante questo o quel settore specifico dell'attività economico-sociale; qui si tratta della tutela suprema della garanzia dei cittadini e credo che uno dei compiti, non scritti forse in modo esplicito, ma certamente ricavabili da tutto lo spirito della Costituzione riguarda in modo particolare la figura del Presidente della Repubblica sotto questo profilo. L'« autorevole suggerimento », si è detto ancora,

era diretto alle Camere; c'è stata, quindi, quasi una forma di scortesia verso il Parlamento, da parte del Governo, ad interpretarlo come rivolto a sè e a farne motivo di un'iniziativa governativa. Orbene, onorevoli colleghi, tutti noi abbiamo una certa pratica dell'attività e dell'iniziativa legislativa. Sì, qualcuno di noi più diligente o più zelante — non voglio qualificarlo diversamente — avrebbe ben potuto farsi il portabandiera del messaggio e presentare il giorno dopo, col seguito di grandi titoli sulla stampa, un progetto di legge di sua iniziativa che, accogliendo immediatamente il suggerimento presidenziale, si facesse promotore delle modifiche in questione. Credo che il senso di opportunità e di doverosa modestia di ciascuno di noi ha fatto intendere la sproporzione di una iniziativa del genere, che avrebbe fatto ritenere un singolo quasi come il particolare destinatario di un invito così al di sopra delle parti. E la stessa situazione di delicatezza, onorevoli colleghi, si è verificata nei confronti dei Gruppi parlamentari i quali hanno tutti ritenuto che appropriarsi, per così dire, del suggerimento poteva apparire una forma non molto garbata di comportamento.

C A R U S O . La critica è all'iniziativa del Presidente, non è rivolta al Governo.

A G R I M I . Bene, c'è stata tuttavia anche questa nota nei confronti del Governo. Ora, a me pare che il Governo abbia fatto, non dirò il suo dovere, perchè non si tratta di questo, ma abbia certo seguito una linea di opportunità, dal momento che, nell'assumere l'iniziativa, come i colleghi sanno, è lo stesso Governo che, tra l'altro, controfirma anche i messaggi del Presidente della Repubblica. In questo modo non è stata un'iniziativa di maggioranza o di opposizione, ma quasi un adempimento sul piano della correttezza costituzionale.

Ed è molto significativo, per conto mio, che, nella discussione di questo disegno di legge, non si sia delineato uno schieramento puro e semplice dell'attuale maggioranza parlamentare, in contrasto con l'opposizione,

ma si discuta liberamente, da parte di tutti, sul merito di questa iniziativa. Nel merito dell'iniziativa, infatti, anche la nostra parte avrà probabilmente degli accorgimenti e delle modificazioni da suggerire; ed ecco che l'iniziativa, scolorita da ogni pregiudiziale o presentazione di parte, viene, come tema di tecnica legislativa, all'esame del Parlamento. In questa sede, onorevoli colleghi, cioè in sede di tecnica legislativa, cominciamo ad esaminare le norme che siamo invitati a modificare o ad abrogare. Articolo 135, quarto comma della Costituzione. Non c'è nessun dubbio: i colleghi più diligenti, andando a rivedere i resoconti dell'Assemblea costituente e i lavori preparatori della legge costituzionale del 1953, n. 1, hanno ovviamente messo in rilievo un fatto: l'Assemblea costituente volle stabilire il criterio della continuità e il criterio del rinnovamento parziale. Del resto non vi è bisogno di andare ad analisi logiche o ad interpretazioni giuridiche poichè esplicitamente l'articolo 135 dice: « I giudici sono nominati per dodici anni e si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge ». Molto opportunamente, tuttavia, uno dei colleghi che mi hanno preceduto nella discussione ha fatto notare come la formula « si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge » fu il frutto di una specie di resa, in sede di Assemblea costituente, dinanzi alle difficoltà tecnico-giuridiche di una soluzione. Infatti, ad un certo momento, si propose di rinnovare un terzo dei membri, poi di rinnovarne un quarto; il numero quindici non era divisibile per quattro, era bensì divisibile per tre, ma la suddivisione dei quindici giudici in gruppi di cinque, a seconda della provenienza, rendeva aritmeticamente ancora più complicata la questione. Dovendo giungere ad una soluzione, si stabilì perciò il principio della rinnovazione parziale, ma si rinviò ad una legge la soluzione del problema. Il principio della rinnovazione parziale non ci deve tuttavia far dimenticare la prima parte dell'articolo 135. Onorevoli colleghi, la Corte costituzionale non è un organismo che opera per sessioni, per periodi o — diciamo così — per legislature; la Corte costituzionale non ha una durata di dodici anni, come

il Senato e la Camera dei deputati hanno la durata di cinque anni o come i Consigli regionali, comunali e provinciali hanno la durata di quattro o cinque anni. Infatti, mentre l'articolo della Costituzione, a proposito della Camera e del Senato, dice: « La Camera ed il Senato sono eletti per cinque anni », l'articolo 135 non stabilisce che la Corte costituzionale è nominata per dodici anni. La Corte costituzionale è un organo perenne, permanente, dello Stato italiano che non opera per sessioni o per periodi di elezione o di nomina. Esattamente, pertanto, non si dice della Corte ma dei giudici che « sono nominati per dodici anni e si rinnovano parzialmente ». L'attuazione di questa disposizione ha costituito motivo, per l'iniziativa del presente disegno di legge; ed è significativo che l'onorevole Leone, Presidente del Consiglio, è la stessa persona dell'onorevole Leone, primo firmatario, nella prima legislatura, della proposta di legge che dette luogo alla legge costituzionale del 1953, n. 1. Un giurista come l'onorevole Leone non ha avuto quindi alcuna difficoltà a riconoscere, con la sostituzione di questo testo a quello del 1953, che la legge del 1953, così come formulata, è, non dirò inattuabile, il che potrebbe sembrare eccessivo, ma certamente di difficilissima e molto incerta applicazione. Quindi, proprio colui che particolarmente studiò la legge del 1953, legge che è stata frutto di lunghissime dispute di natura costituzionale e giuridica, proprio il primo firmatario di quella legge, riconosce — come riconosciamo molti di noi e, da ultimo, anch'io — che quella legge ha bisogno di essere modificata, o almeno precisata.

La presente iniziativa parte dalla considerazione che le vacanze provocate da motivi di carattere naturale, come la morte, ma non soltanto la morte, (qui si è ironizzato sulla rinnovazione della Corte costituzionale *mortis causa*, ma la legge del 1953 prevede la rimozione, la decadenza per mancato esercizio del mandato per oltre sei mesi) e, naturalmente, la scadenza del termine, portano una complicazione pressochè insanabile nel meccanismo del rinnovamento parziale.

Del resto, l'Assemblea costituente, nel momento in cui stabiliva, all'articolo 135, il

principio del rinnovamento parziale, lo negava in modo piuttosto singolare nella disposizione transitoria settima. In questo senso hanno ragione i colleghi Trimarchi e Battaglia quando osservano che, se si vuole affermare seriamente il principio del rinnovamento parziale, occorre attuarlo fin dall'inizio e non negarlo proprio nella prima attuazione. Vediamo di studiare un mezzo chiaro, preciso, per il rinnovamento parziale, ed applichamolo immediatamente. Non c'è infatti nessuna ragione che questo principio così importante per la continuità della giurisprudenza e per la novità nella continuità venga negato al suo primo gradino.

L'articolo 135 parla di rinnovamento parziale e la disposizione settima parla di giudici eletti « nella prima composizione » della Corte. Anche questo non appare un termine del tutto pacifico. Cosa significa? E che cosa significa, poi, nell'articolo 4 la diversa formula « nella prima formazione »? Altro che legge chiara! « Prima composizione » è diverso da « prima formazione »? La prima composizione è data dai quindici giudici che per la prima volta si insediarono nei quindici seggi della Corte costituzionale o è prima composizione anche quella che esiste di fatto al termine del dodicennio col cambiamento di una grandissima parte e, in ipotesi, di di tutti i componenti? Come si può sostenere ciò quando non si può parlare di durata dodecennale, perchè non sta scritto in alcuna norma che la Corte costituzionale opera per dodicenni o per novenni?

Un'interruzione interessantissima del senatore Jodice, che credo debba intervenire in questo dibattito, lo ha anticipato alcuni minuti fa. Dove sta scritto che alla scadenza dei dodici anni si rinnovano tutti e quindici i giudici costituzionali? Non sta scritto da nessuna parte. Lo possiamo deliberare ora e siamo liberissimi di farlo, ma oggi come oggi ciò non è previsto dall'articolo 4.

L'articolo 4, al primo comma, tra l'altro, demolisce le argomentazioni interessanti, ma forse troppo sottili, che il collega Trimarchi aveva fatto un anno e mezzo fa. Egli aveva sottilizzato, come sa far lui, elegantemente ed acutamente, nella lettera della Costituzione secondo la quale i giudici sono soltanto

nominati per dodici anni: dodici anni come termine massimo e non come diritto di durata in carica. L'articolo 4 invece, al primo comma, recita: « I giudici della Corte restano in carica dodici anni », e stabilisce così un altro motivo di incertezza tra la nomina teorica per un dodicennio e il fatto, fissato da una legge costituzionale avente uguale autorità, della effettiva permanenza in carica.

C'è, dunque, bisogno o no di chiarire queste cose? L'iniziativa, sia che si debbano seguire i suggerimenti del disegno di legge numero 201, sia che se ne vogliano formulare altri, ha o no motivo di essere?

Qui si è affermato che anche i giudici eventualmente nominati da pochi mesi debbono essere sostituiti alla scadenza del primo dodicennio. Ciò però non risulta affatto.

Il secondo comma dell'articolo 4 dice: « I giudici che sono nominati alla scadenza dei 12 anni dalla prima formazione della Corte, si rinnovano... » eccetera. Si parla, dunque, solo dei giudici che sono nominati alla scadenza del primo dodicennio; non dice che devono essere rinnovati tutti! Alla scadenza del dodicennio, secondo la norma vigente, si nominano i nuovi giudici in sostituzione di quelli che sono scaduti; per quanto riguarda gli altri non è sancita in alcun modo una anticipata decadenza. È vero, si potrebbe anche deciderlo, ed io sarei, in linea di massima, d'accordo con lo stabilire le scadenze automatiche: ogni 12 anni, ogni 9 anni, alla tale scadenza c'è il rinnovo di una aliquota, alla tal altra scadenza il rinnovo di un'altra aliquota. Dovremmo scriverlo chiaramente, ed io non avrei alcuna difficoltà ad accettarlo. Rendiamoci però conto che, così operando, noi creiamo due distinte categorie di giudici: i giudici di nomina piena e quelli, per così dire, di complemento. Niente di male, ma occorre rendersene conto! Si possono creare queste due categorie; non è vietato dalla legge e potrebbe anche non essere inopportuno; però il giudice che viene nominato in sostituzione di un altro diventa non un giudice della Corte eletto per dodici anni, ma solo il continuatore, fino alla scadenza, di colui che va a sostituire, l'erede fino al compimento del mandato del predecessore.

Non voglio dire che ciò determini una certa disparità di posizioni tra giudici *pleno jure*, per così dire, e giudici subentrati per il compimento del mandato, però è un fatto che va meditato. Nell'ipotesi che noi vogliamo determinarlo, ci dobbiamo rendere conto anche di questa che potrebbe essere una difficoltà.

Tutte queste considerazioni, onorevoli colleghi, mi confermano nell'opinione che l'iniziativa è opportuna, che va discussa, che va ponderata, che può essere emendata, ma non è tale da potere offrire spunti per argomentazioni di polemica politica, argomentazioni che qui sono state fatte, parlando di segreti disegni, di riposte intenzioni od altro.

Il problema è di tecnica legislativa ed abbisogna di una disciplina chiara; contrariamente a quanto è stato fin qui affermato, l'attuale disciplina chiara non è.

Sono state già presentate in quest'Aula delle proposte di emendamento, altre può darsi che seguano, può anche darsi che si manifesti l'opportunità, dopo questo ampio dibattito di carattere generale, di un ripensamento in sede più ristretta. Ma non possiamo, lo dico nella mia modesta responsabilità, non possiamo far sì che si chiuda questa discussione nell'atmosfera di un atto di accusa verso una iniziativa, che è stata invece tempestiva, opportuna, da valutarsi come tale e non addirittura come un attentato nei confronti della Carta costituzionale.

Ha detto il collega Gianquinto, il cui intervento ho seguito molto attentamente, una cosa che può aver colpito: c'era stata già una iniziativa parlamentare, alla Camera dei deputati e quest'iniziativa è stata praticamente respinta dall'altro ramo del Parlamento.

Io credo che, nella foga del suo discorso, egli, che ha come me pratica del Regolamento della Camera dei deputati, abbia dimenticato che le iniziative parlamentari — ed è qui presente l'onorevole Kuntze che ha fatto anch'egli parte della Camera — vanno illustrate preliminarmente in Aula quando importano onere finanziario; solo in quel caso c'è l'obbligo della illustrazione. Se, quindi,

questa iniziativa non è stata illustrata, è perchè non c'era necessità di illustrazione; non se ne può dedurre, nel modo, vorrei dire, piuttosto drammatico con cui il senatore Gianquinto l'ha fatto, una implicita reiezione del provvedimento. Il discorso andava ripreso e va ripreso; va ripreso sul disegno di legge n. 201 e va ripreso anche sul successivo n. 202. Perchè qui si svela quanto sia infondato tutto il castello costruito di preoccupazioni sulle sorti costituzionali del nostro Paese, prendendo a pretesto questo argomento, certamente importante, ma non tale da suscitare allarmi per una presunta violazione premeditata della Costituzione.

Si dice che, nella rinnovazione dei giudici, solo con la pluralità e la simultaneità c'è la garanzia dell'intesa per un più largo schieramento parlamentare e quindi per un gruppo di nomine che sia espressione più consona all'atmosfera esistente nel Paese. Ciò è vero. Però di quindici giudici, solo cinque sono espressione parlamentare, cinque sono di nomina del Presidente della Repubblica, cinque della Magistratura. Ora, nel momento in cui si pensava che tutto il discorso potesse ridursi nell'intenzione del Governo a limitare o modificare l'arco della rappresentatività, c'è la proposta n. 202 fatta dallo stesso Governo Leone, nello stesso giorno, con la stessa ispirazione, la quale si preoccupa esattamente del contrario, cioè si preoccupa del fatto che, di fronte alla larga rappresentatività di schieramento unitario o pressochè unitario del Parlamento, richiesta per la nomina di un giudice costituzionale di nomina parlamentare, in altra sede i giudici, che sono espressione della Magistratura, non hanno bisogno neanche della maggioranza assoluta, della metà più uno; e a volte, con una maggioranza relativa abbastanza striminzita, sono risultati eletti.

E si suggerisce che non è bene che sia così e che anche per i giudici, espressione di quella parte, si richieda almeno la maggioranza assoluta. Non quindi un disegno di coercizione, d'imposizione, di minore rappresentatività, ma un disegno organico, legislativamente corretto, di equilibramento delle disposizioni e di chiarificazione delle norme che, se rinviato troppo in prossimità

della scadenza, potrebbe veramente lasciar sospettare interventi a favore o contro alcune persone, alcune categorie, alcuni principi.

Ben venga, quindi, questa ripresa di discussione, che è tra l'altro servita a sollevare un problema (sul quale, ripeto, non mi sono intrattenuto e non ritengo intrattenermi), di carattere più ampio: il potere di messaggio del Presidente della Repubblica, un tema aperto, che va tuttavia discusso con quella discrezione che conviene a temi di questa delicatezza. È bene che se ne sia parlato. Per conto mio, nel caso specifico, pur non entrando nel tema generale, non ritengo che questo sia un caso in cui questo potere d'iniziativa possa essere censurato. Lo ritengo anzi una opportuna iniziativa, assunta nelle forme giuridicamente e costituzionalmente opportune, perchè il Parlamento possa chiarire i termini del problema in tempo utile.

Alla Corte costituzionale, che ha così bene operato e che, organo nuovo, va incontro ad ovvie difficoltà di inserimento nello stesso ambito del mondo giurisdizionale, credo debba andare in questa circostanza il riconoscimento del Parlamento e l'assicurazione della volontà nostra di non snaturarne le finalità, ma di stabilire i presidi più sicuri per radicarne in modo più profondo e più vero l'alta funzione nel contesto costituzionale dello Stato. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Caruso. Ne ha facoltà.

* **C A R U S O .** Onorevole signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole rappresentante del Governo, mi sia consentito riprendere e ribadire alcune considerazioni svolte dai miei compagni e colleghi di settore nel corso dei loro interventi, e ciò prima di affrontare nel merito l'esame del disegno di legge in discussione che — intendo sottolinearlo con forza per le ragioni che dirò — ha per titolo: « Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 ». Mi riferisco alle acute osserva-

zioni di carattere preliminare, se non pregiudiziale, formulate per quanto attiene alle origini del disegno di legge stesso, alla singola iniziativa legislativa ed ai suoi riflessi sia sotto l'aspetto politico che sotto il profilo giuridico-costituzionale. A ciò mi accingo, vi prego di credermi, non con la pretesa di arricchire la discussione di nuovi e più efficaci argomenti, e neanche in polemica, sia pure cortese e leale, con il collega Pace e con il collega Agrimi, ma esclusivamente per richiamare ancora una volta l'attenzione del Senato sul problema riguardante i poteri del Presidente della Repubblica; problema attuale non soltanto per la discussione in corso, ma anche per l'interesse che esso continua a suscitare tra gli studiosi e nell'opinione pubblica del nostro Paese.

La delicatezza della materia, notevole per la sostanza politica, acquista maggiore rilevanza se il problema con tutti i riflessi costituzionali è oggetto di dibattito nella nostra Assemblea legislativa, che non può non avvertire l'onore e l'onere di curare l'ordinato sviluppo delle istituzioni della nostra giovane Repubblica. Non posso astenermi nè tralasciare di rilevare, magari in sordina, ma con sincera e profonda amarezza, come ai convegni ad alto livello scientifico ed all'interesse della stampa nazionale più qualificata abbia fatto eco in quest'Aula quasi il soliloquio dell'opposizione, nel disinteresse dei Gruppi politici di maggioranza governativa, che soltanto ora hanno avvertito l'esigenza, sembra formale, di non rimanere assenti dal dibattito; dico formale perchè il collega Agrimi che mi ha preceduto si è guardato bene dall'affrontare, anzi ha tenuto a dichiarare che non avrebbe affrontato il problema dei poteri del Presidente della Repubblica, ma soltanto il merito del disegno di legge in discussione. Ma vi è forse di più e vi è forse di peggio; forse il silenzio preferito dai settori governativi denuncia disagio, riserve, perplessità, del resto espressi dal senatore Salerni per il Gruppo socialista nella dichiarazione resa all'inizio della discussione e che è stata ricordata, nel suo intervento, dal collega senatore Gianquinto. Si tratta di disagio comprensibile per chi, come noi, si trova di fronte ad un processo

di involuzione costituzionale, che apparirebbe ancora più evidente, addirittura abnorme, macroscopica nella dannata ipotesi in cui dovesse ritenersi ammissibile la partecipazione, sia pure in forma mediata, del Capo dello Stato al processo di formazione di leggi di revisione della Carta fondamentale. Ne verrebbe fuori, aggravata, la confusione tra problema politico e problema costituzionale, la Costituzione verrebbe alterata nella lettera e nello spirito, ne uscirebbe esautorata e svisgerata, la minaccia investirebbe tutto l'ordinamento giuridico-costituzionale in quanto dal superamento dei limiti dei poteri e delle funzioni attribuite al Capo dello Stato ci si avvierebbe senz'altro verso una Repubblica di tipo presidenziale, o quanto meno di tipo diverso da quello voluto dai costituenti.

Nel corso dell'intervento del senatore Gianquinto io, con una interruzione, espressi il mio dissenso per quanto attiene alla valutazione della mentalità, direi, politica dell'onorevole Leone, presentatore del disegno di legge. Dicevo che in base agli scritti che noi abbiamo potuto leggere sulla « Stampa » di Torino egli ha dimostrato non solo di essere convinto della proposta fatta, ma di essere addirittura convertito, mi si consenta di dirlo, al cesarismo. Non a caso prima della elezione dell'onorevole Saragat alla massima carica dello Stato con inusitata frequenza portavoce di ben individuati gruppi di potere hanno parlato e scritto di disordine profondo delle nostre istituzioni, di impotenza del potere, di sistema profondamente diseducativo, arcaico, rifiutato da ogni Paese libero di qualche importanza. Si è perfino con iattanza affermato che i poteri che la Costituzione attribuisce al Capo dello Stato sono rimasti sopiti a causa del sistema della elezione parlamentare del supremo Magistrato.

All'onorevole Del Bo, presentatore, come ha ricordato il collega Gianquinto, di un analogo disegno di legge alla Camera dei deputati (la quale, dando prova, collega Agrimi, di squisita sensibilità politica, non ebbe a prenderlo in considerazione nel senso che non ebbe a discuterlo) fece seguito il Ministro in carica, onorevole Andreotti, con il

rilancio della proposta di modifica del sistema della elezione del Presidente della Repubblica. Il coro, mano a mano che si andava avanti, si allargò con la partecipazione di Domenico Bartoli su « Epoca », di Giuseppe Maranini sul « Corriere della Sera », dello stesso onorevole Leone, in concorso con il professor Maranini, sulla « Stampa » di Torino, tutti protesi nel non lodevole tentativo di creare, montare, esasperare l'atmosfera.

Onorevoli colleghi, è questa minaccia che la discussione in corso ci consente di allontanare, è questa minaccia che oggi ci impegna ad adoperarci per conservare intatta la legge fondamentale dello Stato e le funzioni presidenziali di cui vanno ricordati sempre i limiti precisi di esercizio. Invero sotto il titolo « La formazione delle leggi », caro collega Agrimi, la Carta costituzionale regola la funzione legislativa. Essa è devoluta, secondo l'articolo 71, tassativamente ed esclusivamente al Governo, a ciascun membro delle Camere, agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale, cioè al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ai consigli regionali, al popolo che esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Nessun altro ha potestà legislativa per il nostro ordinamento costituzionale. Non ne ha il Presidente della Repubblica, e la nostra critica non è rivolta al Governo, che si è fatto promotore, così come poteva, di un'iniziativa legislativa, ma è rivolta al Presidente della Repubblica che mediante messaggio ha creduto di poter esercitare, in violazione dell'articolo 71 della Costituzione, un potere di iniziativa legislativa che la Costituzione stessa gli nega, mentre le norme dettate dall'articolo 74 determinano e limitano i poteri del Presidente per quanto attiene al processo di formazione delle leggi.

Dobbiamo guardare alla sistematica della Carta costituzionale: sotto la sezione « La formazione delle leggi » vi sono l'articolo 71 e l'articolo 74 della Costituzione. Per quanto riguarda l'articolo 87, esso non è collocato sotto il titolo « La formazione del-

le leggi » ma sotto il titolo: « Il Presidente della Repubblica ». Ne consegue che, nella sua sobria e chiara formulazione, l'articolo 74 conferma e ribadisce il contenuto dell'articolo 71 e soprattutto esclude nel modo più assoluto qualsiasi intervento del Capo dello Stato sul terreno legislativo. In armonia con tutto il sistema, infatti, l'articolo 74 conferisce al Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, il potere di messaggio motivato alle Camere per chiedere una nuova deliberazione, in conformità alla funzione di custode e di garante della Costituzione che gli spetta quale supremo moderatore della vita nazionale, e questo potere gli riconosce sia per ragioni attinenti al merito sia, e particolarmente, per quanto attiene alla legittimità costituzionale delle leggi. È questo il solo potere che il Presidente può esercitare nel corso della formazione della legge. Infatti, con il combinato disposto degli articoli 71 e 74, la Costituzione, che regola la vita della nostra Repubblica, per quanto riguarda il potere legislativo ha inteso circoscrivere l'intervento del Capo dello Stato soltanto alla facoltà di inviare messaggio motivato alle Camere al fine di procedere al riesame delle leggi approvate. Una cosa è certa: se questo solo è il potere che la nostra Costituzione ha conferito al Capo dello Stato, se non altro per la delicata materia che investe il disegno di legge in esame è ben lontano dalla ortodossia costituzionale, se è vero, come è vero, che esso trae origine dal messaggio del Presidente della Repubblica del 16 settembre 1963, come hanno sottolineato il Governo e il relatore di maggioranza.

Sul significato del messaggio in parola non possono sorgere equivoci. Il collega Agrimi ha testè espresso il suo pensiero, che cioè il messaggio presidenziale si presta a diverse interpretazioni, mentre invece indubbiamente si tratta di una iniziativa legislativa, se volete indiretta, sia che il messaggio stesso sia interpretato come segnalazione, così come asseriva il collega Agrimi, sia che esso venga inteso come richiamo, secondo quanto affermava il relatore di maggioranza, sia che venga ritenuto un sugge-

rimento. Qui non discutiamo la nobiltà o meno dell'intento e del fine, ma che si tratti di iniziativa legislativa ne fa fede il testo dello stesso messaggio inviato agli onorevoli Presidenti delle Camere. A questo riguardo, senza che la mia lamentela venga intesa come irriguardosa dagli onorevoli Presidenti delle Camere, io ritengo che sarebbe stato molto più corretto inviare il messaggio alle Camere e non ai loro Presidenti. Nel messaggio si legge che dopo quindici anni di applicazione della Costituzione si impone la considerazione se l'esperienza non abbia rilevato in essa qualche manchevolezza e se in questo caso non sia opportuno apprestarsi ad eliminarla con sollecitudine. Il che, onorevoli colleghi, ha un significato ben diverso dalla pura segnalazione o dal semplice suggerimento. Diciamo senza ipocrisia che ha l'amaro sapore di un'iniziativa assunta in contrasto con il nostro ordinamento costituzionale.

I termini adoperati nel messaggio non lasciano dubbi; sono fin troppo eloquenti per non essere intesi nel loro reale significato, nella loro effettiva portata. Quando si scrive che è opportuno apprestarsi ad eliminare con sollecitudine presunte manchevolezze, è evidente che ci si pone al di fuori della segnalazione, che si assume una vera e propria iniziativa, che ha trovato subito riscontro formale nel disegno di legge governativo.

Nè vale agganciarsi alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 87 della Carta costituzionale. L'arroccamento non aiuta i nostri contraddittori, denuncia anzi l'inconsistenza della loro tesi, è uno schermo trasparente che, lungi dal coprire, scopre.

Al senatore Trimarchi, che tale tentativo ebbe a fare in virtù delle sue capacità di docente (tentativo in verità debole e fatto piuttosto per amore accademico), e a quanti altri, ugualmente poco convinti, hanno prospettato questo argomento, desidero ricordare che la facoltà di messaggio alle Camere, ai sensi dell'articolo 87, consente l'espressione del pensiero politico presidenziale precipuamente, direi esclusivamente, al fine di stimolare l'attuazione della Costitu-

zione e non, nella fattispecie, la modifica della Costituzione stessa. Il messaggio non dovrà mai significare interferenza o ingerenza nell'iniziativa legislativa. Se ciò avvenisse, peccherebbe di legittimità costituzionale, integrerebbe gli estremi di un eccesso di potere.

Ripeto: l'intervento del Capo dello Stato nella formazione delle leggi è limitato alla possibilità di richiedere alle Camere, con messaggio motivato, il riesame delle leggi. Esso si esaurisce con il messaggio previsto al primo comma dell'articolo 74, che non può e non deve confondersi con la facoltà di inviare messaggi alle Camere per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 87, il quale non a caso, come ho già detto, ha altra collocazione sistematica. Si tratta di due tipi di messaggio ben diversi l'uno dall'altro, tendenti a fini differenti: l'uno è la formazione delle leggi, l'altro è una prerogativa del Presidente, che viene collocato come supremo tutore della Costituzione.

Peraltro basterebbe risalire, come hanno fatto alcuni colleghi, ai lavori preparatori, per ovviare ad ogni e qualsiasi equivoco. È stato ricordato il pensiero del legislatore costituente, a suo tempo espresso dall'onorevole Persico. Si è detto che venne respinta la formula contenuta nella Costituzione francese allora vigente, considerata inopportuna in quanto poteva far pensare che s'intendeva dare ingresso all'opera personale del Capo dello Stato nella formazione delle leggi, mentre si riteneva di dare la possibilità di intervenire nei momenti più gravi della vita nazionale per dire un'autorevole parola rasserenatrice, di conciliazione, di concordia.

Con ciò il costituente precisava e puntualizzava che non intendeva riaffiorasse, attraverso l'istituto dei messaggi, un potere di iniziativa legislativa, sia pure sfumato, che doveva ritenersi assolutamente escluso.

Se la lettera della legge non bastasse, se il pensiero espresso dal legislatore costituente non fosse sufficiente e se tutto ciò lasciasse delle zone d'ombra, se si riscontrasse la necessità di un ulteriore approfondimento della questione, se fosse necessario argomentare ancora la fallacia dell'assunto

dei nostri contraddittori, senza tema di smentita mi sarebbe facile farlo attraverso un sintetico e rapido esame comparativo con la Costituzione nord-americana, nelle cui corrispondenti norme trova precedente il potere del Presidente di inviare messaggi aventi la caratteristica vera e propria d'iniziativa legislativa. Ma la diversità dei due sistemi politici, quello statunitense e quello italiano, vale a chiarire la portata delle disposizioni diverse introdotte nelle due Costituzioni di tipo diverso.

Nel sistema nord-americano il conferimento al Presidente del potere d'inviare al Congresso messaggi che costituiscono una vera e propria iniziativa legislativa trova giustificazione nelle attribuzioni del Presidente, che è Capo dello Stato e Capo del Governo.

Nel sistema italiano il Presidente è lasciato estraneo al Governo, è lasciato estraneo al Parlamento; il suo autorevole concorso è limitato ad aspetti meramente formali, conferendogli la Costituzione funzioni proprie come rappresentante dell'unità nazionale e come tutore dell'ordine costituzionale.

In conclusione, il messaggio presidenziale, ai sensi dell'articolo 87, costituendo una forma di intervento politico da usarsi con prudenza, non può trovare ingresso in ipotesi diversa da quella prevista nella Carta fondamentale e, in ogni caso, non può sconfinare in precise, concrete proposte di legge, tanto meno in proposte di legge di riforma della Carta costituzionale. È bene sottolinearlo: proposte di legge di riforma della Carta costituzionale avanzate dal tutore della Costituzione, da colui il quale ha la vigilanza e la tutela della Costituzione! Se accettassimo questo, arriveremmo all'assurdo logico, oltre che giuridico-costituzionale, di riconoscere al Presidente della Repubblica, in virtù del secondo comma dell'articolo 87, la potestà di sollecitare al Parlamento una legge che egli stesso, ai sensi del primo comma dell'articolo 74, potrebbe con altro messaggio rinviare alle Camere per il riesame.

Onorevoli colleghi, riflettete. A questo punto — i miei compagni di Gruppo, a no-

me dei quali anche parlo, me lo consentano per amore della discussione — intendo accedere per un momento all'interpretazione che il Governo e la maggioranza della Commissione danno alla norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 87 e al non mai abbastanza discusso messaggio presidenziale. Vorrei pertanto considerare ammissibile un suggerimento *sui generis* di sollecita modifica della Costituzione da parte del Presidente. Sono tentato di farlo per chiedere all'onorevole Reale, oggi latitante come ieri era muto difensore del disegno di legge, e che fa parte del Governo quale Ministro di grazia e giustizia e presta il suo avallo al disegno di legge, per chiedere al collega senatore Schiavone, che ho sempre ammirato e continuo ad ammirare per la severità di studi e serenità di giudizi che lo contraddistinguono, per chiedere al collega Pace come al collega Trimarchi che, quando parla come uomo di parte, non può dimenticare di essere studioso di diritto, per chiedere a voi tutti, onorevoli colleghi di me certamente più saggi: come pensate di spiegare la facoltà di dare un suggerimento tendente a modificare la Costituzione concessa a colui che deve assicurarne la tutela? Non vi accorgete della contraddizione in termini? Non vi rendete conto che, ammettendo ai sensi del secondo comma dell'articolo 87, cioè ammettendo mediante messaggio la facoltà del Presidente di sollecitare la riforma della Costituzione, lasciate quanto meno da parte e tacciate di sprovvisto il legislatore costituente, che non a caso pose il Capo dello Stato nell'altissima posizione costituzionale, considerata proprio nello stesso articolo 87 al primo comma? Perchè ostinarvi a non considerare il costituente invece tanto saggio da voler evitare, al fine di prevenire attentati alle garanzie costituzionali, una concentrazione di poteri nelle mani del Presidente della Repubblica, che è sì l'organo più alto dello Stato, ma non l'organo supremo, non il vertice di una piramide?

E veniamo al merito. Il disegno di legge si articola: 1) su un rilievo contenuto nel messaggio presidenziale che, come hanno dimostrato anche i colleghi di parte liberale Battaglia e Trimarchi, non regge alle cri-

tiche in quanto inesatto ed inaccettabile sotto l'aspetto politico e sotto il profilo giuridico; 2) sulla considerazione irrealistica che l'attuale meccanismo di rinnovamento parziale, collegiale e periodico dei giudici costituzionali non assicura una certa continuità nella composizione del collegio che garantisca indipendenza, costanza e sicurezza di indirizzi, come si legge nel messaggio presidenziale del 16 settembre 1963, « senza brusche svolte nella sua giurisprudenza, che potrebbero pregiudicare la certezza del diritto e la continuità dell'equilibrio politico, funzionale e sociale del Paese »; 3) in definitiva il disegno di legge si compendia nell'assicurare a ciascun giudice costituzionale il mantenimento della carica per dodici anni decorrenti dal giorno del giuramento.

Se, come spero e mi auguro di dimostrare, anche in considerazione dell'intervento del collega Agrimi, l'articolo 4 della legge 11 marzo 1953 non lascia incertezza alcuna sul rinnovo della Corte costituzionale, non modifica ma completa la norma contenuta al quarto comma dell'articolo 135, è evidente che non ha consistenza il rilievo contenuto nel messaggio presidenziale che ha originato il disegno di legge in esame. Ancora, se l'attuale sistema previsto dal predetto articolo 4 assicura la stabilità e la continuità del lavoro della Corte e garantisce l'avvicinamento della Corte stessa alle correnti della coscienza pubblica che nel corso del tempo possono mutare nel Paese, è evidente che esso sistema è conforme alla volontà del legislatore costituente e non presenta quelle zone di incertezza a cui come ultima risorsa si è fatto ricorso con lo intervento del collega Agrimi.

Infine, se con le norme contenute nell'articolo 135 e nella VII disposizione transitoria della legge fondamentale dello Stato, lungi dall'assicurare a tutti i giudici costituzionali il mantenimento della carica per 12 anni decorrenti dal giorno del giuramento, si è voluto proprio escludere ciò, prescrivendosi invece il rinnovo dell'organo nell'arco dei 12 anni della sua periodica durata, è evidente che, con la statuizione già richiamata di cui all'articolo 4 della menzionata legge n. 1 del 1953, il Parlamento si attenne alla volontà e al pensiero del costituente.

Oggi si parla di una professione di *mea culpa* da parte dell'onorevole Leone, il quale fu presentatore e sostenitore del disegno di legge che divenne poi la legge costituzionale n. 1 del 1953 e oggi è il proponente di una legge di modifica della legge costituzionale medesima. Invero non si riscontra l'assunta sostanziale modificazione delle disposizioni contenute nell'articolo 135 della Costituzione che si dice operata con l'articolo 4 predetto nè si riscontra la creazione di un sistema nuovo, di un sistema diverso. Nell'emanare le norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale, con la legge n. 1 dell'11 marzo 1953, si è provveduto, in adempimento e non in attuazione, senatore Battaglia, del precetto costituzionale contenuto nel quarto comma dell'articolo 135, a determinare le modalità concernenti il previsto rinnovamento parziale dei giudici appartenenti alla Corte. A tal fine si è provveduto con l'articolo 4, che a torto viene criticato come se avesse sostanzialmente modificato e creato un sistema diverso da quello previsto dall'articolo 135.

A meno che non si voglia dubitare (il che non avrebbe senso) che nella formulazione dell'articolo 135 della Costituzione si sia voluto inequivocabilmente prevedere la rinnovazione parziale, collegiale, periodica della Corte costituzionale nel corso del dodicennio dalla nomina, le critiche al sistema adottato non hanno alcuna consistenza per la rigorosa osservanza del precetto costituzionale che si riscontra nelle norme integrative di cui all'articolo 4 già richiamato. Venne mantenuta ferma la nomina per 12 anni dei giudici: ecco il primo comma dell'articolo 4, collega Agrimi. Venne mantenuto fermo il rinvio del rinnovo di essi alla scadenza della prima composizione della Corte — ultimo comma della VII norma transitoria, che non contraddice ma ribadisce e conferma la scelta periodica dei giudici costituzionali — mentre vennero determinate le modalità inerenti al rinnovamento parziale della Corte stessa nell'arco del dodicennio. Quindi tutte le contraddizioni tra l'articolo 4 e l'articolo 135, tutti i fantasmi agitati per il rinnovo prossimo della Corte costituzionale non esistono e sono solo degli spaventa-

passeri. Che significato avrebbe la dizione adoperata: i giudici sono nominati per dodici anni e si rinnovano parzialmente, se non quello che si volle una rinnovazione parziale della Corte, pur considerando la nomina per dodici anni? E ancora: a quale scopo sarebbe stata adottata la deroga contenuta nell'ultimo capoverso della VII norma transitoria della Costituzione se non per confermare il sistema del rinnovo parziale previsto dall'articolo 135? Perchè stabilire che nella sua prima applicazione la Corte non si sarebbe rinnovata? A questo punto penso che sia necessario un discorso chiaro con cui si dica senza riserve che indipendenza, costanza e sicurezza di indirizzi della Corte non si avrebbero senza il prescritto rinnovamento parziale dell'organo che venne a tal uopo prescritto nella Costituzione e attuato con l'articolo 4 della legge costituzionale n. 1 del 1953.

Il significato, lo scopo, le ragioni della norma riguardante il rinnovamento parziale della Corte, come ebbe a ricordare il senatore Battaglia nel suo interessante, anche se da me non del tutto condiviso, intervento, si desumono dal pensiero del costituente, che può riassumersi nella precisazione che l'onorevole Ambrosini ebbe a fare all'Assemblea costituente. L'autorevole parlamentare, oggi Presidente della Corte, così si esprimeva: « Noi crediamo che si debba assicurare una stabilità ed una continuità nel lavoro di questa Corte la quale deve affrontare le questioni fondamentali della vita, delle istituzioni. D'altra parte, però, ci rendiamo conto che è opportuno che la Corte sia periodicamente rinnovata perchè eventuali nuove correnti della coscienza nazionale possano recare ad essa e avere in essa il loro peso. È per questa ragione che noi », concludeva l'onorevole Ambrosini, « proponiamo il rinnovamento parziale nel termine di dodici anni che raccomandando all'Assemblea ».

Anche il collega Ruini fu dello stesso avviso e dello stesso avviso fu anche l'onorevole Martino. Tutta la discussione avveniva sul termine di durata: 7, 5, 12, non sulla esigenza del rinnovamento della Corte, del rinnovamento parziale, del rinnovamen-

to così come è stato previsto dall'articolo 4. Del resto, ritengo che a togliere ogni e qualsiasi possibilità di equivoco intervenano lo stesso messaggio presidenziale del 17 settembre 1963 e le relazioni del Governo e del collega Schiavone per la maggioranza della Commissione. La evidente contraddizione — qui è la contraddizione, senatore Gianquinto — che in esse si riscontra tra le premesse e le richieste costituisce senza dubbio alcuno la conferma, direi, clamorosa della giustezza delle nostre deduzioni. In sostanza, nel messaggio presidenziale si assume che dalle disposizioni dell'articolo 135, quarto comma, della Costituzione risultava chiaramente il principio che ciascun giudice era nominato per dodici anni, mentre con il sistema introdotto non viene assicurato l'avvicendamento graduale dei giudici e conseguentemente la continuità nella composizione della Corte. Nella relazione che accompagna il disegno di legge si legge: « A rimuovere i difetti » — è l'onorevole Leone che parla dei difetti della legge a suo tempo da lui presentata e difesa — « del meccanismo attuale il messaggio ritiene » — quindi pare che giuri *in verba magistri* — « sufficiente ritornare sostanzialmente al sistema dell'articolo 135 della Costituzione, abrogando l'articolo 4 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e l'ultimo comma della disposizione transitoria settima ». Non un ripensamento da parte dell'onorevole Leone, ma una subordinazione al dettato presidenziale. Si formula cioè l'auspicio che il Parlamento ritorni sostanzialmente al sistema previsto dall'articolo 135, abrogando l'articolo 4 della legge costituzionale e l'ultimo comma della VII disposizione transitoria.

Da queste premesse, fatte sue dal relatore, si perviene in ultima analisi alla richiesta dell'abrogazione dell'articolo 4 e dell'ultimo comma della VII disposizione transitoria, ma soprattutto viene richiesta la modificazione dell'articolo 135 della Costituzione del quale si chiede l'applicazione.

M O N N I . Senatore Caruso, il senatore Gianquinto è già persuaso, se è questo che lei vuole.

C A R U S O . Io stavo parlando un po' a tutti e se il collega Gianquinto si persuade e il collega Monni rimane sempre di contrario avviso, per posizione preconcepita, non reciterò il *mea culpa* per non averlo convinto. Io cerco di fare il mio dovere e cerco di mettere in rilievo le vostre contraddizioni, non le nostre, le contraddizioni contenute nel messaggio presidenziale, con il quale si pensava di additare invece le contraddizioni della legge. Ora, se si ritiene che per poter effettuare per un dodicennio la nomina del giudice costituzionale (dodicennio decorrente dal giorno del giuramento) è necessario abrogare il quarto comma dell'articolo 135 e l'articolo 4 della legge 11 marzo 1953, n. 1, non si può non affermare la perfetta armonia, non si può non escludere ogni ipotesi di contraddittorietà, tra le due norme. La contraddittorietà è nei termini del messaggio, non nelle norme che con il messaggio si vogliono modificare.

M O N N I . Stiamo discutendo un disegno di legge, non un messaggio.

C A R U S O . Che discutiamo il messaggio lo affermano l'onorevole Leone nella relazione di presentazione e lo stesso onorevole Schiavone nella sua relazione.

Nè peraltro convince l'asserto contenuto nel messaggio presidenziale, fatto proprio dal relatore Schiavone, sulla validità e sull'idoneità del nuovo sistema proposto, in base al quale il graduale avvicendamento dei giudici risulterebbe affidato alla prevedibile normale mortalità dei giudici stessi, giusta l'esperienza acquisita nei primi sette anni di esistenza della Corte. Senatore Agrimi, non siamo noi che facciamo dello spirito: noi riportiamo quanto è scritto dal relatore e dallo stesso proponente, onorevole Leone. Che vi siano altre eventuali cause di decadenza dei giudici costituzionali, nessuno lo ha mai messo in dubbio. Soltanto si è affermato nel messaggio, nella relazione, nel tuo e negli altri interventi, a sostegno del disegno di legge, che la sola sostituzione avvenuta è stata *mortis causa*.

A dire il vero, la continuità nella composizione del collegio, la costanza e la sicu-

rezza degli indirizzi giurisprudenziali, come pure la possibilità di frutti di vita nuova, sono bene e, direi, soltanto assicurati dal sistema indicato nell'articolo 135, quarto comma, della Costituzione, purtroppo tardivamente ma felicemente attuato dall'articolo 4 della legge costituzionale che abbiamo ricordato. Era lo stesso onorevole Ambrosini che, nell'intervento a cui in precedenza ho fatto cenno, illustrando l'emendamento presentato e accolto poi dall'Assemblea, faceva presente che, accogliendo il criterio del rinnovamento parziale nel termine di dodici anni, si sarebbero ottenuti questi scopi: in primo luogo la continuità del lavoro della Corte e conseguentemente la stabilità della giurisprudenza; in secondo luogo l'avvicinamento della Corte stessa alle correnti della coscienza pubblica che nel frattempo siano maturate nel Paese. Ed è questa esigenza che, indicata dal costituente per bocca dell'onorevole Ambrosini — giova sempre ricordarlo, oggi Presidente della Corte costituzionale — venne attuata dal legislatore nel 1953 con le disposizioni normative comprese nell'articolo 4 della legge costituzionale n. 1 che prevedono il rinnovamento parziale, collegiale, periodico.

Il rinnovamento parziale, se non è gradito a tutti i giudici costituzionali nominati — dodici anni di incarico non sono garantiti — certamente impedisce un mutamento totale della composizione dell'organo, proprio secondo l'insegnamento del Mortati, all'indiscussa autorità scientifica del quale ha fatto ricorso il relatore, collega Schiavone, oltre ad assicurare che non si verifichino oscillazioni troppo marcate della giurisprudenza.

D'altro canto, il rinnovamento collegiale permette che la rotazione avvenga contemporaneamente e proporzionatamente nei vari gruppi, a seconda della fonte di nomina; mentre la periodicità consente che la coscienza dei giudici avverta in qualsiasi momento l'anelito del rinnovamento che va sempre più maturando nel Paese.

Ciò posto, riducendosi il problema al dovere di assicurare a ciascun giudice costituzionale il mantenimento dell'incarico per

dodici anni, decorrenti dal giorno del giuramento, anche ai fini di non scoraggiare eventuali candidature sotto l'incubo del *votum corvinum*, che il sistema auspicato *ex diverso* solleciterebbe, mi sia consentito, onorevoli senatori, di auspicare che il Governo ritiri il disegno di legge, del quale, del resto, non ha che una paternità putativa; a meno che l'irrazionalità del problema su cui si discute non costituisca uno dei tanti sintomi delle intenzioni delle forze politiche che compongono la maggioranza governativa, protesa come è a perseguire ostinatamente determinati obiettivi.

Non è altresì da escludersi che la irrazionalità dell'impostazione del problema stesso possa essere una manifestazione della tendenza rivolta a rafforzare ben individuati poteri dello Stato, che vanno sempre più assumendo parte dei compiti propri del Parlamento.

Ma se per queste vie traverse si tentasse di modificare i rapporti intercorrenti tra i vari poteri dello Stato, a danno delle istituzioni rappresentative, minacciando la loro autonomia politica nei confronti dell'Esecutivo, è evidente che sorgerebbe un problema relevantissimo, da non sottovalutare, sia per la sostanza politica e sia precisamente per la forma costituzionale. Sorgerebbe, insomma, un problema che la maggioranza delimitata non può pretendere di risolvere in funzione di un accordo di legislatura.

Se il messaggio presidenziale rappresentasse per la maggioranza una occasione per riaffermare l'idea di un Governo capace di privare il Parlamento delle prerogative garantite dalla Costituzione, sarebbe lecito e necessario chiedersi se vi è chi non veda come sia pericoloso l'avvio di un siffatto metodo e quanto gravido di rischi sia un siffatto atteggiamento. Se a mano a mano intendete avviarvi verso una implicita revisione radicale della figura, delle funzioni e dei poteri del Capo dello Stato, il cui ruolo viene configurandosi assai diversamente da quello che i costituenti avevano determinato, ebbene, ricredetevi: su questo terreno vi si contrapporrà la coscienza democratica del Paese, che è forgiata agli

ideali della Resistenza e protesa verso una nuova società nazionale certamente chiusa ad ogni cesarismo.

Il Paese richiede, come la Carta costituzionale prescrive, che il Capo dello Stato sia al di sopra delle parti, che la perfetta integrità della funzione presidenziale consista proprio nel ricordare sempre i limiti precisi del suo esercizio. La stabilità delle istituzioni esige che vi sia un potere che si tenga fuori e al di sopra delle passioni e delle lotte tra i diversi programmi politici, un potere che non si identifichi con una parte, fosse pure quella che ha la responsabilità di Governo. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

S I M O N U C C I, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno, in relazione alla gravità dei fatti emersi attorno alla costruzione da parte del comune di Genova della strada detta Pedemontana per il collegamento del centro della città con le delegazioni del Levante e che hanno portato a numerosi arresti e denunce, per conoscere le iniziative assunte o che si intendano assumere per accertare come atti tanto clamorosi di corruzione e di sperpero del pubblico denaro siano passati completamente inosservati agli organi definiti di controllo e di tutela (292).

ADAMOLI, MINELLA MOLINARI Angiola, FABIANI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri, per conoscere in quale modo essi hanno tenuto conto, nel corso degli incontri di Washington, ed inteso rappresentare al Presidente Johnson ed ai suoi collaboratori, lo stato d'ani-

mo di profonda preoccupazione del popolo italiano per il persistere dell'aggressione americana contro il Vietnam del Nord e l'intensificato appoggio alle squalificate e corrotte cricche militaristiche che opprimono il Vietnam del Sud;

per sapere se, al di là dei comunicati ufficiali e delle ripetute dichiarazioni di « comprensione » per la posizione e le responsabilità del Governo americano, i rappresentanti del Governo italiano hanno espresso in qualche forma una qualsiasi loro opinione sulla necessità del rispetto degli accordi di Ginevra del 1954 e sulle iniziative per trattative di pace prese, oltre che dal gruppo dei 17 Paesi non impegnati, da Governi di Stati aderenti al Patto Atlantico, come il Canada e la Francia, per ottenere la cessazione dei bombardamenti americani ed un ritorno allo spirito di Ginevra che possa contribuire a riportare la pace in quella tormentata parte del mondo e ad allontanare il pericolo di un conflitto internazionale di proporzioni sempre più vaste e più catastrofiche per le sorti di tutta la umanità;

per sapere infine quali margini di autonomia alla nostra politica estera essi intendano serbare dopo le umilianti conclusioni ufficiali dei colloqui di Washington (293).

CERRETI, VALENZI, PERNA, BARTESAGHI, BUFALINI, PAJETTA Giuliano, SCOCCIMARRO, SALATI, VACCHETTA, CIPOLLA, POLANO, MENCARAGLIA

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

S I M O N U C C I, *Segretario*:

Ai Ministri delle finanze, dell'interno, del bilancio, del tesoro, dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali sono i motivi che continuano a far ritardare l'emanazione dei provvedimenti previsti all'articolo 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1269, provvedi-

menti da emanarsi da parte della Direzione generale dei servizi per la finanza locale dipendente dal Ministero delle finanze, la quale peraltro necessita, per il completamento degli atti di sua pertinenza, del concorso degli altri uffici dipendenti dai Ministeri chiamati a partecipare alla raccolta dei dati ed all'espletamento delle formalità di loro competenza.

Com'è noto, l'articolo 3 della precitata legge ormai promulgata da oltre 4 mesi, non ha ancora avuto pratica applicazione e non sono state così determinate le quote dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta dovute dall'Enel ai Comuni, alle Provincie, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria ed agricoltura nonché alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Il predetto lamentato ritardo influenza negativamente in modo assai grave i bilanci degli Enti precitati soprattutto perchè aumenta sensibilmente l'aggravio per interessi passivi sulle anticipazioni cui gli Enti in parola debbono ricorrere per supplire alla corrispondente mancata entrata ed aggrava in particolare proprio i bilanci di quegli fra gli enti che si trovano in maggiore difficoltà. Inoltre non consente in genere a tutti gli Enti di formulare nei loro bilanci attendibili previsioni di entrata per l'esercizio in corso ormai iniziato da un quadri-mestre.

Infine l'interrogante chiede di conoscere i motivi per cui il Ministro delle finanze non abbia sinora ritenuto di provvedere con estrema urgenza — così come la situazione richiede — ad autorizzare almeno il pagamento di acconti a favore degli Enti locali, nei limiti delle quote presumibilmente dovute, così come gliene dà facoltà il secondo comma del citato articolo 3 della legge, comma appositamente inserito, per rendere possibile un sollecito intervento nelle more del perfezionamento degli atti formali previsti, richiamati nella prima parte della presente interrogazione (808).

DE DOMINICIS

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se ha preso visione almeno

di una parte delle relazioni della Corte dei conti al Parlamento, in ordine alle svariate centinaia di Enti superflui, creati dal fascismo, proliferati abbondantemente dal 1947 in poi sotto i vari Governi della Democrazia cristiana, e che costituiscono oggidì la più dispendiosa e parassitaria incrostazione di Enti pubblici, perfettamente inutili, solleciti soltanto ad ingoiare, nell'ordine di centinaia di miliardi, i quattrini dei contribuenti.

Cogliendo qua e là nel vastissimo campo delle erbacce inutili, si cita uno dei mille esempi: l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, naturalmente con sede in Roma, Ente costituitosi nel 1926 per il controllo delle caldaie a vapore, e che ha saputo sopravvivere alla scomparsa quasi integrale di esse, dedicandosi al fantomatico controllo delle macchine di caffè espresso: il che giustifica spese (bilancio 1961) per 1.850 milioni di lire, quasi integralmente assorbite da gettoni di presenza degli Amministratori, stipendi del personale, missioni speciali, trasferte eccetera.

Inoltre l'interrogante chiede se non si ritenga opportuno che il Ministro incaricato della pretesa soppressione degli Enti superflui faccia una esauriente esposizione al Parlamento per informare e del pochissimo lavoro sin qui eseguito in tale direzione e degli obiettivi che si propone per il futuro (809).

RODA

Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere se e quando intenda prendere provvedimenti in relazione alla soppressione della linea ferroviaria Siena-Buonconvento-Monte Antico, indicata nei rapporti rimessi allo stesso Ministro da apposito gruppo di lavoro come linea per la quale « il provvedimento di chiusura non presenta difficoltà », in quanto esisterebbe una rete stradale sufficientemente adeguata alle esigenze di effettuazione degli autoservizi sostitutivi.

Gli interroganti, ai quali risulta che, nel tratto Buonconvento-Monte Antico, la ferrovia è l'unico mezzo di collegamento dei centri abitati, ritengono opportuno che ogni

determinazione del Ministro venga subordinata ad ulteriore accertamento sulla reale esistenza di una rete stradale (810).

MORETTI, MENCARAGLIA

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno, per conoscere se ritengano compatibile con i nostri buoni rapporti con gli Stati Uniti d'America, impegnati in una difficile, dura e sanguinosa difesa dell'equilibrio delle forze nel mondo, nel settore del Sud-Est asiatico, e soprattutto con la posizione presa dal nostro Governo e ribadita e nelle dichiarazioni al Parlamento e nelle conversazioni ufficiali tenute in questi giorni a Washington, il viaggio di alcuni parlamentari e di alcuni dirigenti comunisti italiani ad Hanoi e, in particolare, l'annuncio di carattere militare dato ai giornali dall'ufficio stampa del PCI, nonché gli incitamenti provocatori espressi attraverso la rivista « Rinascita », mal dissimulati da ipocrite dichiarazioni di pace (811).

PUGLIESE

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri, per sapere se non ritengano di dovere accertare, allo scopo di informarne l'opinione pubblica italiana, le circostanze nelle quali è stato assassinato il generale Humberto Delgado, già candidato dell'opposizione antifascista portoghese, circostanze che ricordano il delitto Matteotti, e se non ritengano altresì di dovere, nel momento in cui si celebra nel nostro Paese il ventennale della Liberazione dal nazifascismo, esprimere lo sdegno della Nazione italiana davanti ad un omicidio politico che, compiuto sul territorio della Spagna franchista, porta l'impronta del regime totalitario portoghese contro il quale il generale Delgado svolse con coraggio la sua azione per la democrazia (812).

TOLLOY, BATTINO VITTORELLI, STIRATI

Al Ministro degli affari esteri, per sapere se il Governo italiano ritiene che gli accordi di Ginevra del 1954 per l'Indocina con-

servino validità giuridica, se sul rispetto degli accordi internazionali intendono o meno fondare l'azione politica italiana, e se a tale rispetto è stato o no richiamato, nel corso dei recenti incontri, il Governo degli Stati Uniti (813).

MENCARAGLIA

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in merito alla « serrata » disposta dal Conte Gerli al Cotonificio di Spoleto (Perugia), ove trovano normale occupazione circa 500 unità lavorative, come rappresenta nei confronti della maestranza che ha rifiutato la nuova assegnazione di macchinario, disposta senza seguire la procedura prevista dall'accordo sindacale vigente.

L'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga di avocare la vertenza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dato che per tre volte inutilmente lo ufficio del lavoro regionale ha tentato la convocazione delle parti per l'esame della situazione aziendale, che si era negli ultimi tempi aggravata anche per il licenziamento di 10 operai e la sospensione di 42 unità lavorative, senza giustificato motivo, e gli incontri non sono stati possibili per il rifiuto del Conte Gerli di parteciparvi (3084).

CAPONI, SIMONUCCI

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga opportuno, in accordo con l'ANAS, far luogo alla variante esterna della città di Peschiera sul Garda (Verona) onde consentire, a mezzo di questa circonvallazione, lo svolgersi dell'intenso traffico stradale della statale n. 11 fuori dell'abitato, il che comporterebbe senz'altro una maggiore valorizzazione turistica della bella cittadina gardesana sollevata, in tal modo, dal frastuono e dalla pericolosità continua nel suo centro, dovuti allo straordinario e continuo passaggio di tutti i mezzi di trasporto su strada (3085).

DI PRISCO, ALBARELLO

Al Ministro dell'interno, premesso:

1) che il Consiglio comunale di Roma aveva iniziato la discussione di alcune importanti proposte di deliberazione, aventi per oggetto l'aumento delle tariffe dei pubblici servizi di trasporto (ATAC, STEFER, autolinee gestite da privati concessionari). Tali proposte coi nn. 2888 a 2890 e 2917 a 2924, erano iscritte all'ordine del giorno, suppl. n. 5, della sessione straordinaria 1964-1965, all. da 411 a 413 e da 440 a 447;

2) che durante la discussione generale, protrattasi alla sessione primaverile, quattro gruppi consiliari, rappresentanti 21 consiglieri (40 con i 19 componenti la Giunta municipale), si erano pronunciati a favore dell'aumento delle tariffe, proponendo però, con cinque emendamenti, delle modifiche. Quattro gruppi consiliari, rappresentanti altri 38 consiglieri, si erano pronunciati contro, proponendo una diversa politica dei pubblici trasporti collegata con quella del traffico cittadino; subordinatamente avevano presentato una serie di emendamenti alle proposte della Giunta municipale e di sottoemendamenti ai cinque emendamenti sopra ricordati. Due consiglieri, l'uno e l'altro eletti nella lista monarchica, non si erano pronunciati;

3) che, mentre era in corso la discussione e prima che il Consiglio prendesse in esame gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati dai vari consiglieri comunali, la Giunta municipale il 27 aprile 1965, e cioè nel corso della sessione, ha preso ad urgenza, in base all'articolo 140 della legge comunale e provinciale, una delibera di aumento delle tariffe dell'ATAC, della STEFER e delle autolinee automobilistiche gestite da privati concessionari, in conformità delle sue proposte originarie, modificate, per quanto riguarda le proposte n. 2888, 2917, 2918, 2919 e 2923, dai cinque emendamenti presentati dai consiglieri dei gruppi Democrazia cristiana, Partito socialista italiano, Partito socialista democratico italiano e Partito repubblicano italiano.

Richiamato il chiaro tenore dell'articolo 140 della legge comunale e provinciale e

richiamata la circolare n. 15900 — 1 bis — 1053 del 22 dicembre 1949, del Ministro dell'interno, la quale precisa:

1) che all'esercizio della potestà della Giunta municipale contemplata nell'articolo 140, da usare « nell'intervallo delle sessioni consiliari », il legislatore ha posto « dei precisi limiti, richiedendo, per legittimare siffatte deliberazioni: a) che l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione del Consiglio; b) che l'urgenza sia dovuta a cause nuove e posteriori all'ultima adunanza del Consiglio stesso »;

2) che i Prefetti, in sede di esame della legittimità delle deliberazioni di cui trattasi, hanno il preciso dovere di accertare la sussistenza delle condizioni di cui sopra, che sono le sole che possano legittimare un provvedimento preso a norma dell'articolo 140.

Considerato che il Consiglio comunale non è stato più convocato dopo il 14 aprile 1965, nonostante che alcuni gruppi consiliari avessero ripetutamente e formalmente chiesto la convocazione e nonostante che nessun motivo ostasse all'immediata convocazione,

si chiede di conoscere: a) quali provvedimenti intende prendere il Prefetto di Roma in relazione all'esame di sua competenza sulla legittimità della deliberazione della Giunta municipale sopra richiamata; b) quali provvedimenti intende prendere il Ministro dell'interno, ove il Prefetto di Roma dovesse disapplicare la disposizione dell'articolo 140 della legge comunale e provinciale e la circolare del 22 dicembre 1949 sopra richiamata (3086).

GIGLIOTTI

Ai Ministri di grazia e giustizia e dello interno, per conoscere i motivi in base ai quali si sarebbero arestate le indagini sul barbaro delitto consumato la sera del 1° aprile 1965, sulla piazza della Maddalena in Catanzaro, in danno del sindacalista Luigi Silipo, mentre sembrava che da un momento all'altro il feroce assassino dovesse essere assicurato alla giustizia;

quale giudizio viene dato sul comportamento del dottor De Simone, il quale, inviato sul posto per far luce sul delitto, nel corso di una conferenza stampa dallo stesso tenuta, avrebbe pronunziato sulla figura del dirigente comunista equivoci apprezzamenti che non trovano, sino a prova contraria, alcun riscontro nelle emergenze processuali;

se non si ritiene che il predetto funzionario inviato a Catanzaro dal Ministero dell'interno non abbia violato l'elementare doveroso riserbo a lui imposto dal momento che le indagini erano in corso ed affidate per giunta al Procuratore della Repubblica di quella città, che solo aveva il potere ed il dovere di illustrare alla pubblica opinione il corso e lo stato degli accertamenti e delle risultanze;

quali sono le ragioni che avrebbero indotto gli organi inquirenti a non seguire anche e soprattutto, attraverso confronti, le indicazioni fornite dalla testimonianza del giovane tipografo Mazzei, il quale, secondo la stampa, avrebbe visto il presunto assassino pochi momenti prima che commettesse il delitto;

ed infine quale nuovo impulso verrà dato alle indagini considerato che tutta l'opinione pubblica calabrese è sconvolta per le modalità dell'efferato assassinio che non trova precedenti nella cronaca criminale di quella regione ed è fortemente indignata perchè a distanza di quattro settimane l'assassino è rimasto sconosciuto ed impunito, tanto più che Luigi Silipo, eminente figura politica della regione calabrese e valido dirigente comunista, godeva della universale estimazione (3087).

DE LUCA Luca, SCARPINO

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se nel progetto delle opere stradali previste nel piano del completamento dell'opera di bonifica idraulica, fondiaria ed agraria dei territori vallivi del Mezzano è stata inclusa la sistemazione, con copertura in asfalto, della strada Portoverrara - Cavrea - Zona Trava (3088).

VERONESI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno, per sapere se risponde a verità che la Direzione delle manifatture cotoniere meridionali di Napoli sta intimando lo sfratto alle ex maestranze di detto opificio, maestranze che occupavano i quartieri loro assegnati fin dal 1940, avvalendosi di un contratto atipico che rimonta all'epoca del defunto regime. Trattandosi di povere famiglie che verrebbero gettate sul lastrico, si richiede se non sia il caso di intervenire in considerazione anche del fatto che la maggior parte dei minacciati di sfratto godono di una pensione tanto misera da non consentire loro di poter trovare alloggio altrove (3089).

D'ERRICO

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se, in riferimento al disposto dell'articolo 5 della sua ordinanza « incarichi e supplenze » del 25 febbraio 1965 che importa per i laureati in medicina veterinaria l'inclusione nella graduatoria provinciale di « matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali » solo dopo l'ultimo aspirante, non creda, in sua giustizia, considerare lo stato di inferiorità che viene a determinarsi per tali laureati vivamente preoccupati per codesta innovazione (dei quali molti già dedicatisi all'insegnamento sin dal 1961) e l'opportunità di disporre che i veterinari possano essere inclusi nella graduatoria provinciale, come per il passato, a parità di diritto con tutti gli altri laureati (3090).

PACE

Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, per avere notizie sul ricorso presentato alla Corte dei conti il 24 settembre 1955 dal signor Gerardo Donini, classe 1914, di Modena, avverso ad un decreto negativo del Servizio pensioni nuova guerra.

Il Donini, che ha più volte esibito copia fotostatica di ricevuta della raccomandata con la quale spedì il predetto ricorso, ricevuta debitamente timbrata dagli Uffici della Corte dei conti, si è sempre sentito rispon-

dere che « nessun ricorso risulta intestato al suo nome ».

Identica risposta è sempre stata data anche all'interrogante che, più volte, si è rivolto alla Corte dei conti e al suo Procuratore generale, per avere notizie in merito. Si chiede pertanto cosa debba fare il Donini per vedere soddisfatto il suo diritto relativo al ricorso, alla sua data di inoltro e alla relativa decorrenza. Si chiede altresì ai Ministri interrogati un sollecito intervento teso a porre fine all'inconsueta e grave situazione (3091).

TREBBI

Al Ministro del tesoro per conoscere il numero complessivo, in Sardegna ed in ciascuna provincia sarda, dei titolari di pensione statale (di ex dipendenti di tutte le Amministrazioni civili e militari dello Stato) e dei titolari di pensione a carico della Cassa dipendenti Enti locali (3092).

POLANO

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere il numero complessivo in Sardegna, ed in ciascuna delle tre provincie sarde, dei titolari di pensione a carico del fondo coltivatori diretti, e di quello per artigiani, nonchè dei fondi speciali per i trasporti in concessione (autoferrotranvieri) e per i marittimi (3093).

POLANO

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere, in relazione alla Sardegna:

1) come giudica che i Comuni capoluoghi delle tre provincie sarde abbiano ottemperato alle norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, per la formazione dei piani delle zone destinate all'edilizia economica e popolare e come procede in detti Comuni l'attuazione di detta legge;

2) quali Comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti si siano avvalsi della facoltà di procedere alla formazione dei piani delle zone destinate all'edilizia economica e popolare;

3) quale sia l'estensione delle aree edificabili previste per i piani dei Comuni indicati nei due punti precedenti (3094).

POLANO

Al Ministro della pubblica istruzione, premesso che nel passato sia per i professori non di ruolo che per gli insegnanti elementari non di ruolo, ai fini del conferimento degli incarichi e supplenze per l'anno scolastico successivo, è stato sempre valutato il servizio prestato nell'anno in corso;

che ciò non avviene più per gli insegnanti elementari, mentre per i professori, ai fini del conferimento di incarichi e supplenze per l'anno 1965-66, viene valutato anche il servizio prestato nel corrente anno scolastico 1964-65:

che non è facilmente comprensibile la ragione di tale diversità di trattamento, che peraltro innova rispetto al passato e produce sensibile danno ai più meritevoli;

si chiede se è possibile ammettere, come per il passato, pure per gli insegnanti elementari non di ruolo, la valutazione del servizio prestato nell'anno scolastico 1964-1965 per gli incarichi e supplenze del prossimo anno (3095).

SCHIETROMA

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 29 aprile 1965

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 29 aprile, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

II. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

III. Votazione del disegno di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 9.200 milioni per il potenziamento delle attrezzature doganali di Napoli e di Milano (408) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. BERLANDA ed altri. — Norme generali sull'Istituto superiore di scienze sociali di Trento (387).

2. Tutela delle novità vegetali (692).

3. Trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali (917).

4. Concessione di contributi all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati (534).

5. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

6. Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEa) (840) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari